

DELIBERAZIONE N. 337 DEL 04/05/2022	
<p>OGGETTO: INDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DI UNA PROCEDURA APERTA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO S.TEL.LA., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24 MESI. CIG: 9212272f55</p>	
Esercizi/o 2022 - 502011604 Centri/o di costo 3002000-1000001 - Importo presente Atto: € 4.674.473,19 - Importo esercizio corrente: € 4.674.473,19 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2022/140222.1374 - 1375 (COVID) -0140379.1376 Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Acquisizione Beni e Servizi Il Dirigente Responsabile Gianluca Moretti Responsabile del Procedimento Gianluca Moretti L'Estensore Alessia Peroni Proposta n° DL-406-2022
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 04/05/2022 IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 03/05/2022 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/05/2022 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 03/05/2022 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 10 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - Documentazione di gara	

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con la delibera n. 1254 del 02.12.2020;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott. Marina Cerimelle;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott. Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Premesso che la Regione Lazio con DCA del 4 luglio 2019 n. U00255 inseriva l'iniziativa di gara autonoma proposta da IFO per l'acquisizione del servizio di supporto tecnico alle funzioni clinico assistenziali tra le gare c.d. "sospese" in attesa dell'espressione del parere della Direzione regionale salute e integrazione socio sanitaria relativamente ai punti 3.4), 3.5) e 3.6) di cui al DCA n. U0287/2017;
- che, successivamente, la Regione Lazio con DCA del 18 maggio 2020 n. U000061 ha negato ad IFO l'autorizzazione all'espletamento di gara autonoma in quanto *"è possibile utilizzare graduatoria dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea. Non è fabbisogno Covid, ma ordinario quindi occorre aspettare ripresa attività ordinaria a meno che non sia urgente ma non risulta sollecito in tal senso"*;

che il servizio di supporto specialistico occorrente a questi Istituti è caratterizzato dall'impiego di diverse figure professionali tra le quali, oltre agli infermieri, vi sono gli OSS, i tecnici di laboratorio e di radiologia, e gli ausiliari;

in ottemperanza alle indicazioni Regionali questi Istituti hanno proceduto all'internalizzazione di diverse unità di personale infermieristico attingendo alle graduatorie dell'A.O. S.Andrea;

che a partire dal febbraio 2020 nel territorio Nazionale sono entrate in vigore numerose e articolate disposizioni di legge e regolamentari che da un lato hanno introdotto misure restrittive per il contenimento dell'epidemia da SARS COV 2 e, al contempo, hanno richiesto la rimodulazione delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie;

che con nota n.0256288 del 30 marzo 2020, la Regione Lazio, in considerazione della diffusione del COVID_19, al fine di garantire maggiore tempestività nell'esecuzione dei test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 ed orientare il percorso assistenziale dei pazienti, in coerenza con quanto previsto dall'Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, ha esteso la rete dei laboratori CoroNET Lazio a diverse strutture della Regione Lazio compresi gli IRCCS IFO;

che l'adozione delle predette misure di contenimento della diffusione del virus SARS COV 2, nonché il coinvolgimento di questi Istituti nelle iniziative regionali di screening per la ricerca nella popolazione del Virus predetto e nella campagna di vaccinazione, hanno comportato un'intensificazione dell'impiego di personale sanitario che ha parzialmente attenuato l'impatto della predetta internalizzazione di personale infermieristico;

che, pertanto, nonostante ogni sforzo prodotto nel suddetto periodo per massimizzare le procedure di internalizzazione del personale infermieristico, attingendo alle predette graduatorie, queste ultime non sono risultate sufficienti a colmare il fabbisogno

di IFO che, come detto, si caratterizza peraltro anche per l'eterogeneità delle figure professionali occorrenti;

che si rende perciò necessario procedere all'espletamento di una gara autonoma per l'affidamento del servizio infermieristico, tecnico sanitario, e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza, per garantire il soddisfacimento delle esigenze degli Istituti nelle more del compimento delle suddette attività assunzionali;

che la predetta procedura è stata inserita nella programmazione biennale degli acquisti 2021 - 2022;

che, a tal fine il 28 aprile 2022, il Direttore del DITRAR degli IFO ha trasmesso il capitolato tecnico ed il fabbisogno per l'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del “*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*”, occorrente agli IFO per il periodo di 24 mesi, per un importo complessivo stimato a base d'asta pari ad euro 8.837.927,40 iva esclusa;

Considerato che non risultano attive iniziative regionali centralizzate o convenzioni CONSIP cui aderire per l'acquisizione del servizio di cui sopra;

Ritenuto pertanto di dover indire una procedura aperta a lotto unico, gestita con sistema telematico (S.tel.la.), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del citato Decreto, per l'affidamento del “*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*” occorrente agli IFO, con una base d'asta complessiva quantificata in euro 8.837.927,40, iva esclusa e durata di 24 (ventiquattro) mesi e che a tal fine è stato predisposto il seguente quadro economico generale ai sensi dell'art. 23 c. 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016;

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A1 IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	€ 8.837.927,40	
A2 OPZIONE RINNOVO	€ -	
A3 OPZIONE PROROGA	€ 2.209.481,85	
A4 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT b) D. LGS. 50/2016	€ -	
A5 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT d) D. LGS. 50/2016	€ -	
A6 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT e) D. LGS. 50/2016	€ -	
A7 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016	€ -	
A8 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016	€ -	
A9 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IMPORTO DEL SERVIZIO)	€ -	
A10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (RINNOVO-PROROGA)	€ -	
TOTALE A IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 11.047.409,25	€ 11.047.409,25
B1 SPESE DI PUBBLICITA'	€ 4.098,36	
B2 CONTRIBUTO ANAC	€ 800,00	
B3 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113D. LGS. 50/2016 (calcolato su A1)	€ 108.663,04	
B4 COSTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ -	
B5 VERIFICA DI CONFORMITA'	€ -	
B6 SERVIZI STRUMENTALI	€ -	
B7 IVA SU A1 (5%)	€ 441.896,37	
B8 IVA DA A2 a A8 (5%)	€ 110.474,09	
B9 IVA B1 + DA B2 a B6 (22%)	€ 24.807,51	
TOTALE B IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 690.739,37	€ 690.739,37
TOTALE A+B		€ 11.738.148,62

Visti i documenti di gara che stabiliscono le condizioni e le norme per l'espletamento della procedura di cui trattasi, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato che la pubblicazione dei relativi bandi di gara avverrà in ossequio al disposto di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza in relazione alla contribuzione di cui alla legge 23.12.2005 n. 266, art.1 comma 67;

- Atteso** che con successivo provvedimento, sarà nominata apposita Commissione per le valutazioni delle offerte che perverranno, secondo quanto disposto dal art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Considerato** che, nelle more dell'espletamento della procedura aperta in argomento, si rende indispensabile garantire, fino al 31 dicembre 2022 o per minor periodo qualora nel frattempo abbia luogo l'aggiudicazione del nuovo appalto, il "*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*" occorrente agli IFO, mantenendo le condizioni contrattuali di cui alla deliberazione U.O.C. ABS n. 333/2021;
- Ritenuto** pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere all'affidamento alla R.T.I. Cooperativa Nuova Sair Onlus/ Arcobaleno 2 Soc. Coop. Sociale p.a. Onlus, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, nelle more dell'indizione della nuova gara, del "*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*" occorrente agli IFO, fino al 31 dicembre 2022 (CIG: 92122995A0), sottoponendola alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi in cui venga individuato l'aggiudicatario della procedura di gara in corso di indizione prima della scadenza del contratto, per una spesa complessiva di euro 4.669.473,19 iva inclusa di cui euro 230.000,00 iva inclusa per costi inerenti le misure anti-covid;
- Tenuto conto** che la spesa complessiva di euro 4.669.473,19 iva inclusa, può gravare sul conto economico 502011604 (altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato) del bilancio dell'esercizio 2022;
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

P R O P O N E

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e per i motivi in narrativa esposti che si intendono integralmente confermati di:

indire una procedura aperta a lotto unico, gestita con sistema telematico (S.tel.la.), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del citato Decreto, per l'affidamento del “*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*” occorrente agli IFO per il periodo di 24 mesi, per un importo complessivo stimato a base d'asta pari ad euro 8.837.927,40 iva esclusa;

- approvare il disciplinare di gara ed i relativi allegati che, acclusi al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di approvare il quadro economico generale redatto ai sensi dell'art. 23 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016;
- far gravare la spesa presunta di euro 5.000,00 iva compresa, da sostenersi per la pubblicazione dei relativi bandi, sul COGE 509030203 del bilancio 2022, somma che verrà recuperata addebitando il costo effettivo al futuro aggiudicatario;
- ottemperare alle disposizioni emanate dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in relazione alla contribuzione di cui alla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 67, autorizzando il versamento degli oneri così come previsto;
- nominare con successivo provvedimento la Commissione preposta alla valutazione delle offerte che perverranno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
- affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 nelle more dell'indizione della nuova gara, per l'affidamento alla R.T.I. Cooperativa Nuova Sair Onlus/Arcobaleno 2 Soc. Coop. Sociale p.a. Onlus, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 76/2020, nelle more dell'indizione della nuova gara, del “*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*” occorrente agli IFO, fino al 31 dicembre

2022 (CIG: 92122995A0), sottoponendola alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi in cui venga individuato l'aggiudicatario della procedura di gara in corso di indizione prima della scadenza del contratto, per una spesa complessiva di euro 4.669.473,19 iva inclusa;

- far gravare la spesa complessiva di euro 4.669.473,19 iva inclusa, sul conto economico 502011604 (altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato) del bilancio dell'esercizio 2022 di cui euro 230.000,00 iva inclusa per costi inerenti le misure anti-covid;
- nominare Responsabile del procedimento il Dott. Gianluca Moretti – Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“INDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DI UNA PROCEDURA APERTA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO S.TEL.LA., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24 MESI. CIG: 9212272f55”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA A LOTTO UNICO OCCORRENTE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI 24 MESI.

Numero gara registrata al SIMOG: _____

I codici identificativi della gara, da utilizzare da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto, sono i seguenti:

LOTTO UNICO CIG _____

IMPORTO EURO 8.837.927,40 iva esclusa

Sommario

PREMESSA.....	3
PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
DOTAZIONI TECNICHE.....	5
DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	6
CHIARIMENTI.....	7
COMUNICAZIONI.....	7
ART. 1 OGGETTO DELLA GARA	8
ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI	8
2.1 DURATA.....	8
2.2 CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI.....	8
2.3 OPZIONE DI PROROGA TECNICA DI CUI ALL’ART. 106, C. 11, DEL CODICE	9
ART. 3 IMPORTO DELL’APPALTO	9
ART. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO.....	10
ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI ..	10
ART. 6 AVVALIMENTO	12
ART. 7 SUBAPPALTO.....	13
ART. 8 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D’IMPRESA E GEIE.....	14
ART. 9 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	18
ART.10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA	19
10.1 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..	21
10.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
10.3 DEPOSITO TELEMATICO DELL’ OFFERTA TECNICA	29
10.4 DEPOSITO TELEMATICO DELL’OFFERTA ECONOMICA	30
ART. 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	35
ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA	36
ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	37
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	38
ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE	38
ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO	39
ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI.....	39

PREMESSA

Il presente documento disciplina la procedura di gara ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, a lotto unico, finalizzata all'affidamento del **“SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA”**, occorrente agli IFO per il periodo di 24 mesi, di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)** il _____ e sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)** del _____ nonché pubblicato sul **“Profilo di committente”** della Stazione Appaltante www.ifo.it, nella sezione **“Bandi di gara”**.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Gianluca Moretti – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Per l’espletamento della presente gara, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/> e conforme alle prescrizioni dell’art. 44 del Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

Gli IFO, in qualità di Stazione Appaltante, sono responsabili della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio oggetto dell’appalto.

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento Eidas – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee Guida dell’AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi.

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dai manuali STELLA nei quali sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva

comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://stella.regione.lazio.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel presente Disciplinare di Gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare, che regola il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo del 2005, n.82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificati tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14.
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Capitolato Tecnico
- Allegato 2 – Dichiarazioni amministrative
- Allegato 3 – DGUE
- Allegato 3.1 – Dichiarazione integrativa al DGUE
- Allegato 4 – Dettaglio offerta economica
- Allegato 5 – Schema di contratto
- Allegato 6 – Condizioni generali di contratto
- Allegato 7 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Quadro Economico Generale

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura attraverso la proposizione di quesiti inviati mediante STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> da inoltrare **entro le ore 12:00 del _____**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

COMUNICAZIONI

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a STELLA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra gli IFO e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere esclusivo dell'operatore prenderne visione e provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto l'esperimento di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, a lotto unico poiché la natura della prestazione richiesta non ne consente la suddivisione in più lotti, per l'affidamento dell'appalto del “*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza*”, occorrente agli IFO per il periodo di 24 mesi, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.

VEDERE ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO

ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO, OPZIONI E RINNOVI

2.1 DURATA

L'appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione ovvero nel corso dell'erogazione del servizio, un provvedimento regionale centralizzato di affidamento del servizio oggetto del presente appalto, gli IFO si riservano di recepire il provvedimento regionale, e per tale motivo l'operatore economico non potrà avanzare riserve e/o eccezioni né pretendere altro se non il pagamento delle prestazioni quantificate alla data di rescissione del contratto, avendo incondizionatamente accettato, con la firma dell'offerta, l'alea di tale condizione.

2.2 CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili e non imputabili all'operatore economico, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di specifica e motivata istanza; questa dovrà dare evidenza della variazione percentuale dei costi rispetto al periodo di aggiudicazione, dell'incidenza dell'aumento del costo dei materiali sul prezzo d'appalto e rappresentare come l'aumento del costo dei materiali risulti da appositi indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere

di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti.

La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le prestazioni resi a far data dall'istanza, soltanto nelle ipotesi in cui l'aumento del costo dei materiali sia variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso la revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50% del valore dell'eccedenza e comunque nel limite massimo complessivo per l'intero appalto delle somme a disposizione, così come indicate nel quadro economico dell'appalto.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. Scaduto il predetto termine l'istanza deve intendersi respinta. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta secondo quanto prescritto

Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi delle forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2.3 OPZIONE DI PROROGA TECNICA DI CUI ALL'ART. 106, C. 11, DEL CODICE

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato a base di gara per l'intera durata del contratto (24 mesi) è pari ad **euro 8.837.927,40 IVA esclusa**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo complessivo posto a base di gara è pari a € 8.837.927,40/24 mesi iva esclusa e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari all'80%.

ART. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AFFIDAMENTO

Le specifiche tecniche della fornitura oggetto della presente procedura di gara sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI MINIMI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo Decreto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, possedere i requisiti di seguito individuati.

A) Requisiti di ordine generale:

- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- essere iscritti, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.lgs. n. 81/2008;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16-ter D.lgs. 165/2011;

Possesso per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

B) Requisiti speciali e mezzi di prova:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Per la comprova dei requisiti di partecipazione la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può esigere certificazioni o altri mezzi di prova dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

C) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- avere un **fatturato globale minimo annuo** relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, almeno pari all'importo a base d'asta del servizio cui si partecipa.

Tale requisito è richiesto in considerazione della complessità della fornitura ed al fine di individuare operatori economici in grado di garantire, sotto l'aspetto economico-finanziario, la capacità di saper gestire e fatturare con continuità forniture affini, per caratteristiche, a quelle che costituisce l'oggetto dell'affidamento; una capacità economica e finanziaria ridotta rispetto al fatturato globale minimo annuo richiesto non consentirebbe di individuare operatori economici specificatamente qualificati per l'appalto in oggetto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

D) Requisiti di carattere tecnico - organizzativo:

- aver effettuato **almeno 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto di affidamento.

In relazione ai requisiti sopra individuati, si precisa che:

- in caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **i requisiti di ordine generale devono** essere posseduti e dichiarati/documentati da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 e 2 dello stesso Decreto; **i requisiti di ordine generale** devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre;
- in relazione ai **requisiti di capacità economico-finanziaria e di carattere tecnico-organizzativo** gli stessi devono essere posseduti cumulativamente in caso di partecipazione di uno dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 6 AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45, D. Lgs. n. 50/2016, in relazione alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le modalità previste dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per la partecipazione alla gara il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve allegare la seguente documentazione:

- a pena di esclusione, una dichiarazione, contenuta nel modello di cui all'Allegato 3 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione, anch'essa resa mediante autonomo modello di cui all'allegato 3 bis– Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), da parte dell'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e, attestante:
 - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
 - di essere iscritto per attività inerenti ai servizi di gara al Registro delle Imprese o in uso di registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno

Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dei servizi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa e/o dalle imprese ausiliaria/e con cui quest'ultima/e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, secondo quanto previsto dall'articolo 88 del D.P.R. 207/2010;
- l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Le citate dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la cauzione provvisoria e trasmette gli atti all'ANAC, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 216, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla Autorità Giudiziaria.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ART. 7 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera la prevalente esecuzione è riservata all'affidatario.

L'eventuale subappalto è ammesso nei limiti e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 8 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI, RETI D'IMPRESA E GEIE

È ammessa la partecipazione alla procedura di gara di concorrenti nella forma di R.T.I., di Consorzio di Imprese e Rete d'Impresa, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Fatto salvo quanto già prescritto nei precedenti articoli del presente Disciplinare, gli operatori economici che intendano presentare un'offerta in R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, devono osservare le seguenti specifiche condizioni:

- 1) con riferimento alla **fase di registrazione** alla piattaforma, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola Impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.
- 2) Con riferimento al contenuto della **Documentazione Amministrativa:**
 - 2.1) non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio Ordinario o GEIE, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/GEIE ai quali l'Impresa partecipa.
 - 2.2) In caso di partecipazione in forma di consorzio, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono specificare in sede di offerta (vedi Allegato 2 – *dichiarazioni amministrative* al Disciplinare) per quale/i consorziato/i concorrono e solo a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato.

2.3) In caso di Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - quater, D.L. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, si applica quanto sopra prescritto in relazione ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.

Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa si applica quanto sopra prescritto in relazione ai R.T.I. ed ai Consorzi Ordinari.

2.4) In caso di partecipazione in forma di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, devono essere specificate (vedi allegato 2 – dichiarazioni amministrative al Disciplinare), anche in misura percentuale, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese (articolo 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016), fermo restando che la mandataria dovrà eseguire la fornitura per una quota pari almeno alla maggioranza relativa dell'importo complessivo dell'Appalto.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituito deve essere altresì allegata copia per immagine (ad esempio: scansione) /informatica del mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio o GEIE.

In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituito devono invece essere allegate singole dichiarazioni o una dichiarazione congiunta, firmate/a digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda, contenenti/e:

- l'indicazione dell'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza ovvero dell'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio o GEIE;
- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

2.5) La dichiarazione di cui all'Allegato 2 – *dichiarazioni amministrative*, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016;
- dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 82/2005;
- da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, d.lgs. n. 2/2005; ovvero dal Legale Rappresentante, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa;
- dell'impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle Imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente;

- in alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma del sottoscrittore.

2.6) In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, i documenti di cui al paragrafo 5, lettera D, devono essere intestati a ciascuna delle Imprese raggruppande/consorziande, con obbligo di firma da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è sufficiente la firma della sola impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016. Tali documenti dovranno essere intestati e firmati dal Consorzio medesimo. Gli operatori economici possono godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario o, oltre al Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016, tutte le imprese da quest'ultimo indicate quali esecutrici della fornitura, presentino, nelle modalità indicate nel medesimo paragrafo 5.1, le certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la certificazione di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 di cui alla lettera E deve essere prodotta da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici della fornitura.

3) Con riferimento al contenuto dell'**Offerta Tecnica** e al contenuto dell'**Offerta Economica**, tutta la documentazione in esse presente, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dell'impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016;

- dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell'ambito di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n.82/2005;
- da tutte le Imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d'Impresa priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, laddove l'organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005; e, nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d'Impresa, dal legale rappresentante;
- dell'impresa che riveste la funzione di organo comune o dell'Impresa aderente al contratto di Rete, a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente.

In alternativa le medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere firmati digitalmente da parte di un procuratore con poteri di firma, con allegata in quest'ultimo caso anche scansione dell'atto comprovante i poteri di firma dello stesso.

ART. 9 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Il contributo a favore dell'ANAC è dovuto per il Lotto Unico.

Si precisa che i predetti contributi sono calcolati sulla base di quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 in vigore dal 1° gennaio 2022.

LOTTO	IMPORTO	CIG	CONTRIBUTO
Unico	€ 8.837.927,40		€ 200,00

ART.10 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

- 1. documentazione amministrativa**
- 2. offerta tecnica**
- 3. offerta economica**

La sua presentazione deve essere effettuata sulla Piattaforma telematica STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate o alternative. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei

collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, gli IFO potranno richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta degli IFO sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10.1 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposita sezione gli operatori economici devono allegare i sotto elencati documenti (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda l'articolo 8 del Disciplinare), redatti in lingua italiana:

- A) un **indice completo** della documentazione amministrativa presentata;
- B) una dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato **nell'Allegato 2 – Dichiarazioni amministrative** al Disciplinare, attestante (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il precedente articolo 8 del presente Disciplinare):
- 1) l'accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati, nonché nei chiarimenti pubblicati;
 - 2) l'impegno a mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
 - 3) che l'impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipenda, si riserva di disporre sulla qualità e conformità del servizio;
 - 4) che l'impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro degli accordi integrativi;
 - 5) che l'Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.lgs. n. 196/2003, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto;
 - 6) in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,

dichiarazioni in merito al possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 ed del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all'invio di apposita istanza per ottenere l'autorizzazione in corso di validità sopra indicata; il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l'esclusione dalla gara;

- 7) in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, l'impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui al D.P.R. 633/1972 ed a comunicare al Committente la nomina della propria rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) l'avvenuto esame da parte dell'impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio tali da far giudicare le prestazioni realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 9) l'impegno dell'Impresa ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare e negli ulteriori allegati;
- 10) dichiarazione di non sussistenza di controllo ex art. 2359 del codice civile nei confronti di altro soggetto partecipante alla procedura

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di altri soggetti nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all'art. 2359 del codice civile

ovvero

che sussiste nei confronti di uno più partecipanti alla medesima procedura, una delle ipotesi di cui al menzionato art. 2359 ma, di aver formulato autonomamente la propria offerta.

Con riferimento alle singole dichiarazioni effettuate ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, oltre all'elezione di domicilio e comunicazione dell'indirizzo PEC necessario alla partecipazione alla gara, indica, altresì, negli allegati, gli elementi indispensabili per il

reperimento delle informazioni o dei dati necessari all'effettuazione, da parte della Stazione Appaltante, degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

- C) Dichiarazioni contenenti le informazioni sull'operatore economico (utilizzando preferibilmente l'**Allegato 3 – Dichiarazioni integrative del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e l'**Allegato 3.1 – Dichiarazione integrativa del DGUE**, concernenti informazioni sull'eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento e del subappalto, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal Disciplinare.

Si specifica che un **autonomo DGUE**, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte – **Informazioni sull'operatore economico**, del modello DGUE quali facenti parte di eventuali R.T.I./Consorzio ordinario/Rete di Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete, di eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal Disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato:

- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzi stabiliti, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Con riferimento alla parte III – Motivi legati a condanne penali, del modello DGUE si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, oltre che al soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di sua conoscenza anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, in carica alla data di pubblicazione del Bando che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GURI:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione ai quali sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso con meno di quattro soci.

Con riferimento alla parte III – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica che la dichiarazione resa si intende riferita, oltre che al soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di sua conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

- D)** Documento comprovante, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la costituzione di una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'operatore economico, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'asta.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le Aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Unicredit – Agenzia di Roma IFO IBAN IT58J0200805316000400000886;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità almeno per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell'Azienda appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale

dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

- E)** Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata, dall'**impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario.

Sono ammesse riduzioni dell'importo della garanzia, alle condizioni e presupposti di cui all'articolo 93, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di cumulo, al valore ottenuto dall'applicazione della prima o precedente riduzione dell'importo potrà essere applicata un'ulteriore riduzione.

Per poter usufruire di tali benefici, l'operatore economico deve inserire a sistema le certificazioni in formato elettronico nelle seguenti modalità:

- copia informatica della/e certificazione/i, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
ovvero

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, rilasciata dall'Ente Competente attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

F) In caso di **avvalimento**, la documentazione richiesta all'articolo 7 del presente Disciplinare.

Il concorrente per ciascuna ausiliaria allega:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria
2. La dichiarazione di avvalimento
3. Il contratto di avvalimento
4. Il PASSoe dell'ausiliaria

G) Copia del documento attestante l'attribuzione del **PASSoe** per ciascun lotto offerto da parte del servizio AVCPass.

H) Attestazione di avvenuto versamento, in favore dell'ANAC, per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 67, Legge n. 266/2005 e ss.mm.ii.

I) Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Istituti Fisioterapici Ospitalieri C.F. 02153140583);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – **Gara europea a procedura aperta** _____)

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

10.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La successiva correzione ed integrazione strumentale è ammessa laddove consente di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vuol dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei requisiti prescritti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omesso o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa e anteriore al termine della presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a presentazione dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Al fine del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Contraente un congruo termine – non superiore a 10 giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando i contenuti ed i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

10.3 DEPOSITO TELEMATICO DELL' OFFERTA TECNICA

La ditta deve presentare i sotto elencati documenti, redatti in lingua italiana, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, firmata digitalmente:

- 1) **dichiarazione attestante che i prodotti/servizi offerti sono rispondenti ai requisiti previsti dal Capitolato Tecnico;**
- 2) **relazione illustrativa, contenuta entro un massimo complessivo di 30 facciate A4 (font Arial, corpo non inferiore a 10) del/dei prodotto/i servizio/i che si intendono offrire - come da art. 6 dell'allegato A-Capitolato Tecnico - che descriva i prodotti/servizi stessi e le loro caratteristiche tecniche e funzionali alla luce dei criteri di valutazione di cui al Capitolato tecnico. La predetta relazione potrà essere corredata, in aggiunta al limite massimo delle 30 facciate A4, da schede descrittive/esplicative dei servizi che si intendono offrire. Si segnala che eventuale ulteriore documentazione o estensioni superiori ai limiti sopra descritti, non verranno prese in considerazione ed esaminate dalla Commissione di valutazione. I Depliant o similare materiale illustrativo**

ancorché ricompresi nel numero massimo di facciate indicato, possono derogare allo stile del testo, corpo e interlinea, purché normalmente leggibili.

3) Dichiarazione attestante le parti dell'offerta tecnica coperte da segreto tecnico o commerciale corredata da comprovata motivazione.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

L'offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice degli Appalti.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

10.4 DEPOSITO TELEMATICO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

La ditta concorrente compilerà l'offerta economica inserendo nel campo previsto la percentuale di ribasso da applicare sul valore a base d'asta.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento.

Si precisa che a seguito dell'inserimento del ribasso nel campo previsto dal sistema, l'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, provvedere al caricamento del dettaglio dell'offerta economica utilizzando il modello Allegato 4, sottoscriverlo digitalmente e, successivamente, caricarlo sulla piattaforma telematica.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura o il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:
 - se parziale;
 - se condizionata;
 - se indeterminata;
 - se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.

- il valore offerto deve essere indicato sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi della manodopera.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di discordanza tra quanto inserito a sistema e quanto riportato nell'Allegato 4 prevarrà quanto inserito a sistema.

ART. 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'espletamento della gara avverrà nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex articolo 95 comma 2 del Codice, secondo le modalità di seguito specificate. La Stazione Appaltante aggiudicherà la gara in esito alla valutazione espressa da un'apposita Commissione giudicatrice, attribuendo i seguenti punteggi massimi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a): indice di valutazione dell'offerta (a);

n: numero totale dei requisiti

W_i: peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i: coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

Σ_n: sommatoria

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa i coefficienti V(a) sono determinati a seguito dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per un punteggio massimo attribuibile in relazione ai criteri indicati di seguito), variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti e verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato, riparametrando tutti gli altri coefficienti a quest'ultimo.

I pesi e i punteggi massimi attribuibili all'offerta tecnica sono indicati nella seguente tabella:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Id	sub-criteri di valutazione	punti D max
1	Piano operativo di avvio	25	1.1	Piano operativo di avvio del servizio con dettagliata indicazione di tempi, fasi e modalità di attivazione	9
			1.2	Procedure di intervento e relative soluzioni da adottare per garantire la continuità e regolare esecuzione del servizio per assenze programmate e non programmate	4
			1.3	Flussi informativi previsti per assicurare le dovute informazioni e rendicontazioni delle prestazioni effettuate per il riconoscimento del pagamento a controprestazione (quadro sinottico, documentazione, comunicazione)	4
			1.4	Procedura per la tempestiva ed adeguata sostituzione degli operatori	4
			1.5	Progetto per la verifica del proprio operato in merito ai programmi di lavoro giornalieri e periodici che evidenzia le criticità e le azioni correttive, i metodi di verifica sull'applicazione della procedura proposta, i metodi di rilevazione di difformità riscontrate in corso d'opera, le azioni correttive adottate. Verranno valutati la completezza del progetto, la disponibilità e l'attendibilità in tempo reale dei dati e dei risultati della rilevazione, la semplicità di utilizzo dello strumento di rilevazione delle non conformità.	4
2	Modello organizzativo con il quale l'offerente intende erogare il servizio	25	2.1	Progetto di attività, programmazione, tempi e turni di lavoro, comprensivi di monte ore totale mensili, contenente la descrizione delle iniziative organizzative per l'ottimizzazione del servizio, valutando l'adeguatezza dello stesso rispetto alle esigenze organizzative dell'Istituto.	10

			2.2	Organigramma e funzionigramma del servizio appaltato, indicando numero totale dei dipendenti assegnati all'appalto e i livelli di responsabilità operativa.	10
			2.3	Competenze ed esperienza del coordinatore responsabile del servizio	5
3	Formazione	5	3.1	Programma di formazione del personale impiegato nell'appalto, numero e descrizione della tipologia dei corsi offerti e ore previste, per argomenti e tematiche diverse da quelli obbligatori, scheda di valutazione della formazione del personale neoinserito.	5
4	Software	5	4.1	Software e altri strumenti messi a disposizione - funzionalità per la gestione dell'appalto - reportistica generale - funzionalità per la gestione dei controlli - Turnistica e allocazione delle risorse.	5
5	Sostenibilità e rating di legalità	5	5.1	Certificazione Ohsas: si chiarisce che in caso di RTI, ai fini della certificazione del punteggio, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese.	2
			5.2	Rating di legalità: 1 stella : 1 punto 2 stelle : 2 punti 3 stelle : 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente la RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio.	3
6	Servizi aggiuntivi	5	6.1	Proposte migliorative rispetto a quanto proposto dal capitolato, offerte senza costi per L'Istituto	5

Le Ditte che avranno ottenuto un punteggio riferito agli elementi di natura qualitativa inferiore a 42/70 non saranno considerate idonee e saranno, pertanto, escluse dalla prosecuzione della procedura di gara.

Successivamente alla eventuale esclusione degli operatori economici sopra individuati, si procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti ammessi, in modo da riparametrare a 70 punti il punteggio dell'offerta qualitativa più alta e riparametrando, con la medesima proporzione, i punteggi delle altre offerte ammesse.

Per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa, il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito attraverso la seguente formula:

$$Pe=Ca*30$$

dove:

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica

Ca = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente a-esimo

30 = punteggio economico massimo attribuibile

Il coefficiente *Ca* è determinato come di seguito indicato:

$$Ca=Ra/Rmax$$

in cui:

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente in essere;

Rmax = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di qualsiasi onere e spesa che la ditta dovrà sostenere per assicurare il regolare e completo svolgimento dell'appalto.

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, ottenuto dalle somme derivanti dai punteggi qualità e prezzo.

Qualora un'offerta dovesse risultare anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà a verificare le disposizioni di cui al predetto articolo. ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio pubblico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso dovesse pervenire una sola offerta, ovvero in caso di una sola offerta valida, di procedere ugualmente all'aggiudicazione, purché l'offerta sia ritenuta congrua.

ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso STELLA e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

La prima seduta avrà luogo il giorno _____ alle ore 11:00.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <https://stella.regione.lazio.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA almeno tre giorni prima della data fissata.

Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio (eventuale);
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Redigere il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione a STELLA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, gli IFO si riservano di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli

obblighi ex art 30 c. III D.lgs. 50/2016 in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice degli Appalti.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro un periodo non superiore a 30 giorni dal suo recepimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato così al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini previsti.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore del concorrente al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice degli Appalti.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a Euro _____.

Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dell'importo indicato.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante procede a richiedere all'aggiudicatario la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità

di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del medesimo Decreto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente atto è proponibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo D. Lgs.

Il trattamento dei dati, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento della fornitura, dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

I dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso gli IFO per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il titolare del trattamento sono gli IFO di Roma; il responsabile del trattamento è il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. citato.

Il concorrente dovrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti etc.

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria deve ottemperare alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 13 Agosto 2010 n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati con l'indicazione del servizio e fornitura alla quale sono dedicati;
- La generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari all'appalto comporta la risoluzione del diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di società Poste Italiane S.P.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del nuovo contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015.

ART. 18 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto di contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati dal D.P.R. 62/2013 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi agli art. 22 ss. della L. 241/1990.

L'estensore

IL RUP

Dott. Gianluca Moretti

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO,
DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA
OCCORRENTE AGLI I.F.O.**

ART. 1 OGGETTO, DURATA, IMPORTO E OPZIONI DELL' APPALTO

Oggetto dell'appalto, nell'ambito dell'attuale assetto organico - funzionale sanitario, è l'affidamento prestazionale in outsourcing, tramite procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., del servizio infermieristico/tecnico/riabilitativo e di supporto all'assistenza nelle diverse unità operative indicate nell'articolo 2 e delle attività centralizzate di ausiliario per le esigenze dell'IRCCS IFO Istituto Nazionale Tumori Regina Elena – Istituto Dermatologico San Gallicano.

Per l'espletamento del servizio oggetto di gara è richiesto lo svolgimento delle funzioni e/o mansioni previste per le figure corrispondenti a: Infermiere, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Operatore Socio Sanitario, Ausiliario.

Il servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi a carico dell'appaltatore ed il suo svolgimento presuppone l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dello stesso, la quale implica, in relazione alle esigenze del servizio di cui agli articoli successivi oltre all'assunzione del rischio di impresa, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto con le specifiche di seguito riportate.

Il contratto avrà una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con termine di decorrenza dalla data indicata nel contratto, per l'importo complessivo a base d'asta di € 8.837.927,40 (IVA esclusa).

L'azienda si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara atta all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

Qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, l'Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.

Il prezzo di aggiudicazione sarà da considerarsi onnicomprensivo per l'intero servizio, ivi comprese eventuali variazioni di modalità di servizio.

Nel caso in cui si rendesse necessaria un'estensione o una riduzione del servizio rispetto ai volumi presuntivi di attività indicati nel presente capitolato, si procederà ad una rimodulazione proporzionale del valore dell'appalto, fermo restando il rispetto dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Le attività oggetto dell'appalto potranno, infatti, essere soggette a variazioni sia in conseguenza di processi riorganizzativi che l'Azienda si riserva di adottare, sia a causa delle variazioni di intensità assistenziale in relazione al numero dei casi che accedono alle cure, nonché in base alle variazioni di orario di apertura dei servizi.

Pertanto, tali variazioni potranno essere sia in diminuzione che in aumento di attività, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

Nel caso di proroga del servizio, le parti potranno concordare una rimodulazione dei prezzi praticati in favore della Stazione Appaltante.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di affidamento comprende le attività di cura ed assistenza da operatori specializzati, nel rispetto delle disposizioni di legge, utilizzando le risorse necessarie in un'ottica di economia sanitaria e nel rispetto della qualità delle cure.

Il servizio che la ditta aggiudicataria dovrà fornire deve prevedere una organizzazione delle risorse umane improntata a garantire i più elevati livelli di performance attraverso i propri dipendenti nel rispetto delle specifiche funzioni stabilite dai corrispondenti profili professionali:

- Infermiere DM 739/94,
- TSRM DM 746/94,
- TSLB DM 745/94,

- OSS profilo definito nel “provvedimento del 22 febbraio 2001 conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”;
- Ausiliari DPR 761/79

La ditta appaltatrice dovrà espletare le prestazioni oggetto del servizio con proprio personale e sotto la propria responsabilità. Sono a carico della ditta appaltatrice anche l'organizzazione e la messa a disposizione di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

La gestione delle attività dovrà avvenire attraverso l'impiego di un numero di risorse adeguato a coprire il servizio nella complessità, nel rispetto dei turni ed orari di lavoro “turni di mattina, pomeriggio e notte, feriali, festivi”, impegnandosi a garantire la completa copertura del servizio, sostituendo le assenze a vario titolo di tutti gli operatori, secondo quanto appresso riportato.

L'IRCCS IFO si riserva comunque il diritto di ridurre in qualsiasi momento i servizi, senza nulla pretendere da parte della ditta aggiudicataria del presente appalto.

ART. 2.1 MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO.

Per le attività di assistenza e supporto dovranno essere assicurati e raggiunti gli standard minimi prestazionali indicati nelle seguenti tabelle.

a) Standard minimo per l'affidamento prestazionale delle attività assistenziali infermieristiche e di supporto nelle seguenti unità operative:

UOC/UOSD	ORARIO	ORE MEDIE MENSILI
Chirurgia Urologica	H 24	1454,88
	H 12	727,44
DH OM 2	H 7	757,75
*Polispecialistico - SOLVENTI	H 24	1454,88
Week Surgery IRE – ISG	H 24 (lun – gio) (h 12 ven)	1091,16

N.B. L'indicazione delle ore medie mensili è presuntivo e viene resa al solo fine di consentire all'operatore economico di formulare la propria offerta economica.

IFO si riserva di aumentare o ridurre le unità operative oggetto di affidamento a seguito di modifiche nel modello organizzativo o nella rimodulazione degli orari di attivazione dei reparti e servizi.

*** Da indice di occupazione posto letto, si prevede una riduzione del 25%**

Le competenze del personale infermieristico sono relative alle competenze previste dal profilo professionale ai sensi del DM del 14 settembre 1994 n.739: l'infermiere è responsabile dell'assistenza infermieristica dei pazienti/assistiti/utenti, della valutazione dei bisogni, formulazione degli obiettivi, pianificazione gestione e verifica dell'intervento assistenziale infermieristico garantisce la corretta esecuzione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e lavora in équipe.

Le competenze e la natura delle attività tipiche del servizio in Ospedale sono comprese nell'elenco successivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo delle competenze previste dal profilo professionale:

- la conoscenza l'esperienza e l'addestramento nelle tecniche di base dell'emergenza (CPR, ventilazione)

- la capacità di instaurare e utilizzare tecniche di monitoraggio clinico e strumentale
- la capacità di effettuare aspirazione oro-faringea e tracheale e di gestire tracheotomie
- la capacità di gestire pompe infusionali
- la capacità di gestire accessi e dispositivi intravascolari
- la capacità di gestire eventuali accessi artificiali al tubo digerente (mantenimento ed eventuale sostituzione sondini nasogastrici o sonde gastriche)
- la conoscenza e il rispetto delle tecniche della asepsi e della sterilità
- la capacità di introdurre e gestire cateteri vescicali
- la capacità di introdurre linee venose periferiche e PICC e di gestire terapie infusionali
- capacità di gestire le prescrizioni terapeutiche in sicurezza
- la capacità di posizionare e mobilitare correttamente il paziente in ragione delle sue specifiche esigenze
- la capacità di effettuare valutazioni e classificazione dei pazienti attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione codificati mono-multidimensionali
- la capacità di elaborazione di piani di assistenza individuali
- la competenza nella prevenzione e trattamento lesioni da pressione
- competenza nella prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza
- la capacità di utilizzare gli strumenti e i sistemi operativi informatici in uso (documentazione sanitaria, diagnostica, terapia, valutazioni ecc)
- la capacità di assicurare un supporto relazionale e comunicativo con gli assistiti e i familiari
- la capacità di integrazione con le altre figure professionali.

L'aggiudicatario dovrà nominare un gruppo di coordinamento che sarà il necessario collegamento con i referenti di IFO.

Al solo fine di consentire la formulazione delle offerte tecniche economiche si rappresenta che il fabbisogno presunto annuo per la figura professionale di infermiere è di 65.833,32 ore/anno.

L'indicazione delle ore medie mensili è presuntivo e viene resa al solo fine di consentire all'operatore economico di formulare la propria offerta economica.

IFO si riserva di aumentare o ridurre le unità operative oggetto di affidamento a seguito di modifiche nel modello organizzativo o della rimodulazione degli orari di attivazione dei reparti e servizi. In questi casi IFO non sarà tenuto a fornire alla ditta aggiudicataria motivazione alcuna.

b) Standard per l'affidamento prestazionale delle attività tecnico sanitarie della diagnostica per immagine nella seguente unità operativa:

UOC/UOSD	Profilo	Tipologia	Orario	Ore Medie Mensili
UOSD Medicina Nucleare	TSRM	Diagnostica	H 12 lun - ven	995,9

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

L'attività, svolta dal TSRM come descritto nel D.M. 746/94, e le competenze, la natura delle attività tipiche del servizio in Ospedale sono comprese nell'elenco successivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo delle competenze previste dal profilo professionale.

Le attività del TSRM presso la Medicina Nucleare si articolano in fasi distinte tra di loro PET e Scintigrafia, il TSRM deve ottimizzare la conduzione dell'esame attraverso la corretta gestione delle

procedure di preparazione e controllo delle dosi di radiofarmaco e il corretto uso e controllo delle tecnologie diagnostiche a lui affidate attraverso i controlli di qualità svolti giornalmente.

Gestisce l'approvvigionamento del radiofarmaco, prendendo in consegna le sorgenti radioattive, curandone il loro carico e scarico, oltre che il loro regolare smaltimento.

Gestisce in osservanza delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci (NBP), tutte le operazioni di camera calda, di preparazione dei radiofarmaci per la diagnostica convenzionale e di frazionamento per le dosi PET. Collabora con il Fisico per le necessarie operazioni relative alla valutazione dosimetrica delle apparecchiature. Prende in carico ed identifica il paziente all'atto dell'esecuzione dell'indagine nucleare. Si fa carico della procedura di memorizzazione ed archiviazione delle immagini degli esami di diagnostica.

ESAMI PET

Accensione, controllo di qualità e set up apparecchiature PET, frazionatore, passa dosi e controllo presidi per il frazionamento, stoccaggio presa in carico mediante software dedicato, preparazione e frazionamento di radiofarmaci inerenti l'esecuzione di esami PET con l'utilizzo di radiofarmaci FDG, FDG COLINA, PSMA, RAME, GALLIO, frazionamento eseguito tramite frazionatore di dosi, esecuzione dell'esame PET concernente il set up del paziente, acquisizione dell'esame e trasferimento dei dati acquisiti alla work station medica per la refertazione.

ESAMI SCINTIGRAFICI

Accensione, controllo di qualità e set up apparecchiature Gammacamere, SPECT, cella di manipolazione di dose di stoccaggio e presa in carico della colonna di tecnezio e relativo controllo di qualità ed eluizione della stessa, stoccaggio e presa in carico mediante software dedicato delle capsule di IODIO 131 nelle loro varie configurazioni radiattive (100 mCi, 50 mCi, 5 mCi, 1 mCi).

Controllo di qualità dei radiofarmaci utilizzati con gammacamera. Preparazione delle dosi per esami scintigrafici utilizzando tracciante Tecnezio associato con farmaci per l'esecuzione di scintigrafie: ossee, polmonari, linfatiche, renali, tiroidee, cardiache (prima e dopo sforzo), i farmaci utilizzati sono HDP,MAA, DTPA, MAG3, MIBI, NANOCOLL, PULMOCIS. Per l'esecuzione dei controlli dopo terapia radiometabolica (CDT) sono utilizzate Gammacamere SPECT.

L'esecuzione dei controlli post terapia per pazienti ricoverati mediante utilizzo di radiofarmaco LUTATHERA, XOFIGO.

Controllo giornaliero della radioattività in pazienti ricoverati con l'ausilio del Radiometro in dotazione presso il reparto di degenza.

Al solo fine di consentire la formulazione delle offerte tecniche economiche si rappresenta che il fabbisogno presunto annuo per la figura professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica è di 11.950,8 ore anno.

L'indicazione delle ore medie mensili è presuntivo e viene resa al solo fine di consentire all'operatore economico di formulare la propria offerta economica.

L'ente IFO si riserva di aumentare o ridurre le unità operative oggetto di affidamento a seguito di modifiche nel modello organizzativo o della rimodulazione degli orari di attivazione dei reparti e servizi.

In questi casi IFO non sarà tenuto a fornire alla ditta aggiudicataria motivazione alcuna.

c) Standard per l'affidamento prestazionale delle attività tecnico sanitarie per la diagnostica di laboratorio nella seguente unità operativa:

Laboratorio	Profilo	Tipologia	Orario	Ore medie mensili
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale	TSLB	Diagnostico/Terapeutico	H 12 lun - sab	809,71

Il TSLB svolge le proprie attività secondo quanto riportato nel D.M. 745/94, le competenze e la natura delle attività tipiche del servizio in Ospedale sono comprese nell'elenco successivo a titolo esemplificativo ma non esaustivo delle competenze previste dal profilo professionale:

Nel Laboratorio di Medicina Trasfusionale

a differenza di altri laboratori segue un Processo che inizia con l'accettazione e la presa in carico del campione e seguendo un iter procedurale (che è diversificato secondo le caratteristiche patologiche e/o fisiologiche del paziente e del donatore) arriva all'output che è la distribuzione degli emocomponenti richiesti dal reparto di degenza.

Accettazione: (fase pre analitica)

Controllo delle temperature delle frigoemoteche e congelatori; Uso del Sistema Gestionale dei Servizi Trasfusionali; uso del Sistema informatico DNLAB; accettazione dei campioni con accertamento della conformità degli stessi con la richiesta pervenuta.

Fase analitica:

uso della Strumentazione automatica: Iris ed Erytra; analisi manuali in fase liquida; risospensione e filtrazione degli emocomponenti.

Fase post analitica:

validazione degli emocomponenti; irradiazione (in collaborazione con il TSRM) degli emocomponenti; distribuzione degli emocomponenti; archiviazione della documentazione di Laboratorio ed avvenute trasfusioni; gestione delle scorte di: emocomponenti, reagenti, materiali.

Al solo fine di consentire la formulazione delle offerte tecniche economiche si rappresenta che il fabbisogno presunto annuo per la figura professionale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è di 9.716,52 ore anno.

Su richiesta dell'Ente IFO, la ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio governando anche i casi di urgenza e aumenti di volume delle prestazioni.

L'indicazione delle ore medie mensili è presuntivo e viene resa al solo fine di consentire all'operatore economico di formulare la propria offerta economica.

L'ente IFO si riserva di aumentare o ridurre le unità operative oggetto di affidamento a seguito di modifiche nel modello organizzativo o della rimodulazione degli orari di attivazione dei reparti o/e servizi.

In questi casi IFO non sarà tenuto a fornire alla ditta aggiudicataria motivazione alcuna.

ART. 2.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ASSISTENZA CON OPERATORI SOCIO SANITARI

Le attività proprie degli OSS si svolgeranno nei reparti di degenza, Centrale di sterilizzazione, terapia intensiva, radioterapia - microbiologia e, su richiesta in Sala Operatoria e sono quelle previste dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2001.

L'OSS svolge le proprie attività soddisfacendo, nell'ambito delle proprie aree di competenza, i bisogni primari della persona e favorisce l'autonomia dell'utente.

Le principali attività dell'OSS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere così riassunte:

- svolge attività di cura dei degenti non autosufficienti provvedendo all'igiene totale o parziale degli stessi;
- mobilita i pazienti allettati per la prevenzione delle lesioni da pressione secondo il piano individuale standardizzato;
- adotta le procedure di prevenzione dei rischi per i pazienti in particolare per la prevenzione delle cadute in ospedale, in degenza e durante i trasporti dei pazienti;

- su indicazione dell'infermiere rileva la temperatura esterna, la diuresi e registra i parametri rilevati assiste il paziente dipendente durante l'espletamento delle funzioni fisiologiche;
- assiste i pazienti non autosufficienti durante i pasti;
- provvede al trasporto dei pazienti ai servizi diagnostici e/o presso la camera operatoria;
- provvede al ricondizionamento, disinfezione e preparazione alla sterilizzazione, se necessario, di materiali, strumentario e attrezzature sanitarie;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale del paziente (rifacimento letto; igiene unità paziente ecc.)
- attività finalizzate a coadiuvare personale sanitario nell'assistenza al malato;
- raccolta e stoccaggio corretto dei rifiuti, trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti;
- trasporto dei degenti, anche allettati, in barella/carrozzella;
- lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale/strumentario da inviare in sterilizzazione e relativa conservazione;
- attività finalizzate alla pulizia e igiene, sanificazione e sanitizzazione ambientale, inclusa la pulizia di mobili, arredi ed attrezzature presenti negli ambienti.

L'aggiudicatario dovrà garantire, attraverso il coordinamento con propri operatori qualificati, la copertura di tutti i turni previsti e assicurare la continuità con l'immediata sostituzione del personale assente.

Al solo fine di consentire la formulazione delle offerte tecniche economiche si rappresenta che il fabbisogno presunto annuo per la figura professionale di OSS è di 65.598,24 ore anno.

L'indicazione delle ore medie mensili è presuntivo e viene resa al solo fine di consentire all'operatore economico di formulare la propria offerta economica.

L'ente IFO si riserva di aumentare o ridurre le unità operative oggetto di affidamento a seguito di modifiche nel modello organizzativo o della rimodulazione degli orari di attivazione dei reparti o/e servizi.

In questi casi IFO non sarà tenuto a fornire alla ditta aggiudicataria motivazione alcuna.

ART. 2.3 MODALITA' OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni di ausiliario specializzato presso i reparti/servizi dell'Ente IFO, di norma, nei giorni feriali, ed articolato nei turni di mattina e pomeriggio.

Il personale incaricato dell'espletamento del servizio svolgerà le funzioni semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio di norma: l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, inerenti le seguenti attività:

- trasporto dei pazienti nei diversi servizi per accertamenti diagnostici;
- trasporto/trasferimento intraospedaliero delle salme e della relativa documentazione, dalle unità operative alla camera mortuaria, con relativo trasporto per le attività necroscopiche;
- trasporto di materiale biologico (provette di sangue, campioni urine, campioni feci, pezzi istologici per esami, ecc);
- ritiro sangue ed emoderivati dal centro trasfusionale;
- approvvigionamento da farmacia, magazzino presidi, magazzino economato, magazzino "liquidi", magazzino ufficio tecnico secondo i giorni e gli orari stabiliti dai singoli magazzini;
- attività di trasporto materiale cartaceo/documentazione clinica e quindi di consegna modulistica varia nei diversi servizi, richieste, ecc.;



- consegna e ritiro cestelli dalla centrale di sterilizzazione;
- ritiro referti dai diversi servizi diagnostici (residuali dal sistema di informatizzazione);
- riordino magazzini;
- ripristino vetreria;
- anatomia patologica – istopatologia (sportello)
- DITRAR
- solventi
- chiusura, allontanamento e stoccaggio R.O.P. nel punto di raccolta decentrato e/o presso punto di raccolta centralizzato;
- sanificazione estemporanea per spandimento accidentale di liquidi e/o materiale biologici.

Il personale messo a disposizione dall'impresa, nell'ambito dell'appalto di servizio, è tenuto ad osservare tutti i doveri cui di norma soggiace il dipendente pubblico.

La ditta si impegna ad espletare il servizio avvalendosi di personale che, per la specificità dei compiti svolti dall'Istituto, deve essere:

- a) personale che non abbia problematiche fisiche (handicap, allergie cutanee o ridotta capacità di movimentazione carichi) o psichiche (handicap mentali), o comportamentali (abuso di alcool, uso di sostanze stupefacenti etc.).
- b) personale stabile nel corso della durata del servizio;

L'aggiudicatario dovrà garantire, attraverso il coordinamento con propri operatori qualificati, la copertura di tutti i turni previsti e assicurare la continuità con l'immediata sostituzione del personale assente.

Al solo fine di consentire la formulazione delle offerte tecniche economiche si rappresenta che il fabbisogno presunto annuo per la figura professionale di Ausiliario è di 23.693,76 ore anno.

L'indicazione delle ore medie mensili è presuntivo e viene resa al solo fine di consentire all'operatore economico di formulare la propria offerta economica.

L'ente IFO si riserva di aumentare o ridurre le unità operative oggetto di affidamento a seguito di modifiche nel modello organizzativo o della rimodulazione degli orari di attivazione dei reparti o/e servizi.

In questi casi IFO non sarà tenuto a fornire alla ditta aggiudicataria motivazione alcuna.

ART. 2.4 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il gruppo di operatori dedicati al coordinamento del servizio dovrà essere individuato, formato e gestito nel rispetto delle più moderne strategie di management al fine di:

- garantire la corretta esecuzione delle prestazioni da parte delle diverse figure professionali su citate, nel rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza indicate nella normativa vigente in termini di "sicurezza nei luoghi di lavoro"
- esplicitare nel progetto le modalità tecniche e gli strumenti da utilizzare per garantire un sistema di comunicazione interno mobile che permetta il veloce reperimento/raggiungibilità del personale interessato senza alcun onere aggiuntivo per gli IFO.

Al Coordinatore è demandata la responsabilità della organizzazione, gestione e svolgimento del servizio, nello specifico:

· Redigere lo schema di servizio mensile e trasmetterlo al referente infermieristico aziendale, tenerlo costantemente aggiornato e consultabile in qualsiasi momento. Alla fine del mese fornire lo schema di servizio effettivo. Ogni variazione deve essere trascritta riportando nome e cognome delle persone presenti in ogni turno.



- Assicurare che le attività richieste dal presente capitolato e dal progetto tecnico siano pianificate, eseguite e controllate e che il loro sviluppo sia sotto controllo.
- Assicurare la divulgazione al proprio personale delle informative aziendali trasmesse e il corretto adempimento delle direttive e delle procedure di nuova introduzione emanate dai referenti dell'Azienda sanitaria
- Comunicare al referente infermieristico aziendale e a tutte le funzioni interessate le modalità di esecuzione del servizio e risolvere i problemi che possono insorgere alle relative interfacce.
- Partecipare agli audit su richiesta dei referenti del servizio
- Partecipare, in fase di verifica, ai contraddittori
- Presenziare alle verifiche in contraddittorio richieste e programmate dal personale dell'azienda
- Promuovere e implementare azioni di autocontrollo e rendicontarne ai referenti del servizio
- Tenere sotto controllo le azioni correttive e rendicontarne ai referenti del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un report mensile dell'attività svolta in coerenza con il progetto concordato nel capitolato al Direttore per l'Esecuzione del contratto.

Gli operatori dedicati al coordinamento del servizio dovranno, previa turnazione, essere presenti presso la Ditta appaltante dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

Il personale utilizzato sarà tenuto al rispetto della privacy sui dati e le informazioni di cui venga in possesso.

Periodicamente dovrà essere effettuata un'analisi dei fabbisogni emergenti nell'operatività del servizio, con segnalazione di opportunità di sviluppo o eventuali criticità da affrontare e risolvere, in un'ottica di crescita di lungo periodo. L'analisi effettuata dovrà essere illustrata in un report prodotto almeno ogni 3 mesi salvo specifiche richieste DEC.

L'Appaltatore deve inoltre nominare un Referente dell'appalto e comunicarne il nominativo.

Il Referente costituisce l'interfaccia dell'Appaltatore nei confronti di IFO.

Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità continua nelle 24 ore, compresi i giorni festivi.

ART. 3 FORMAZIONE E TRAINING

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare a proprio carico, per tutto il proprio personale, un corso di formazione/addestramento prima dell'inizio del servizio e prevedere successivi corsi di aggiornamento continuo obbligatori, su argomenti inerenti i servizi oggetto dell'appalto.

Tali corsi dovranno essere contenuti nel progetto, dettagliatamente descritto, redatto a cura delle imprese partecipanti che sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire e certificare percorsi formativi incentrati sulle tematiche proprie di aree di attività del profilo di riferimento, utili allo sviluppo delle attività ospedaliere, i corsi di aggiornamento professionali specifici e l'acquisizione da parte di tutto il personale dei crediti ECM annuali previsti.

Al fine di garantire performance qualitativamente elevate e tendenzialmente omogenee, gli operatori impiegati nel servizio dovranno essere coinvolti obbligatoriamente, su indicazione dell'azienda appaltante, in percorsi formativi teorico pratici in aula e di addestramento on the job. I temi previsti e le modalità di formazione, dovranno essere concordate con la committenza, che dovrà verificare attinenza e valore tecnico aggiuntivo nel progetto di formazione delle risorse umane; la committenza si riserva altresì di indicare ulteriori tematiche legate all'innovazione delle performance dell'Istituto, che potranno essere svolte in convenzione con l'Istituto stesso. La ditta appaltatrice dovrà annualmente rendicontare, per ciascun professionista che ne ha l'obbligo (infermieri, tsm, tslb, fkt) i crediti ECM acquisiti come da normativa vigente. L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire alla Azienda appaltante gli attestati dei corsi obbligatori secondo le indicazioni della normativa vigente (D.L. 81

2008), durante il piano di avvio, nello specifico, corso obbligatorio di primo soccorso corso base di 4 ore e corso rischio specifico di 12 ore con attestato, addetto antincendio corso rischio alto di 16 ore con attestato, e anche se non previsto nella D.L. 81/08, viene richiesta la presenza di due operatori durante il turno che abbiano effettuato il corso BLS/D con attestato.

Ciascuna risorsa al termine del processo formativo, dovrà conoscere la struttura del servizio, il suo funzionamento, gli strumenti di cui il servizio è dotato e le diverse tipologie di funzioni da svolgere.

Dovrà dimostrare inoltre buone doti di comunicazione e buone capacità di ascolto e di interazione, conoscere le principali tecniche operative ed i principi fondamentali per la *customer satisfaction*; gestire correttamente il contatto anche con i pazienti e con gli altri dipendenti, sia all'interno che all'esterno delle unità operative presso le quali svolge il servizio, affrontare eventuali segnalazioni di disservizio e superare problematiche poste loro dalle diverse tipologie di utenti particolarmente delicate (anziani, disabili, immigrati, viaggiatori internazionali ecc.) e con le diverse figure professionali interne. Possedere, infine, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, l'orientamento alla relazione con l'utente, la predisposizione al lavoro di gruppo e la capacità di gestire lo stress.

L'Istituto si impegna ad informare il lavoratore sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta ed a formare ed addestrare lo stesso all'uso e alla metodologia d'igiene necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa di cui trattasi (almeno sette giorni di addestramento e inserimento a totale carico dell'impresa aggiudicataria), in conformità alle disposizioni contenute nel D.L.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni del DUVRI

ART. 4 AFFIANCAMENTO E INSERIMENTO

Il gruppo di coordinamento della ditta aggiudicataria dovrà essere affiancato e supervisionato dal DEC dell'IFO e dovrà raccordarsi con i componenti della Direzione delle professioni sanitarie che svolgono la funzione della gestione del personale.

Il personale di nuovo inserimento dovrà essere introdotto in un programma di orientamento/inserimento, a carico della ditta aggiudicataria, per un periodo di 15/30 giorni a seconda della complessità delle attività prestazionali.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere al monitoraggio degli standard di Performance correlati al proprio sistema per i lavoratori, secondo criteri ed indicatori di Qualità dell'assistenza definiti in accordo con l'ente appaltante.

Le attività lavorative svolte dal gruppo e dai singoli componenti oltre ad essere monitorate in itinere dovranno essere oggetto di verifiche periodiche tramite apposita scheda di valutazione concordata. Il sistema di valutazione dovrà consentire di analizzare la posizione e le prestazioni di ciascuna risorsa, in termini di ruolo ricoperto e modalità con cui vengono svolti i compiti affidati.

In particolare, la verifica si baserà sulla performance, sul comportamento e sui risultati e quindi sia su aspetti qualitativi che quantitativi.

Relativamente, invece, alla valutazione del servizio nel suo complesso, si effettueranno degli incontri, almeno mensili, con il Responsabile della ditta e il Coordinatore designato dalla ditta aggiudicataria insieme al DEC e/o alla Direzione DITRAR.

In ogni caso, il personale si dovrà presentare in servizio in modo decoroso ed igienico e sarà munito di documento di identità e di apposito tesserino di riconoscimento munito di foto ai sensi del D.Lgs 81/08. Dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza; rifiutare compensi e regalie a qualsiasi titolo offerto.

La ditta aggiudicataria e tutto il personale impiegato si dovranno impegnare a mantenere riservato quanto, durante l'espletamento del servizio, verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, all'organizzazione e alle attività svolte dall'Istituto e a segnalare agli organi competenti dell'Istituto le eventuali anomalie rilevate durante l'espletamento del servizio.

L'Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e l'immediato allontanamento di qualsiasi

lavoratore che non ottemperi a quanto innanzi detto.

La ditta si impegna a comunicare entro 15 gg. l'elenco nominativo del personale e curriculum vitae e la certificazione sanitaria, con esatte generalità e domicilio. In ordine a tale elenco è facoltà dell'Istituto richiedere la sostituzione del personale non rispondente alle caratteristiche richieste. Tale facoltà è riservata all'Istituto anche durante l'esecuzione contrattuale, in considerazione di motivate ragioni di pubblico interesse.

In caso di sostituzione, dovuta a malattia, infortunio o altre ragioni di carattere rilevante la variazione deve essere comunicata all' Amministrazione entro 5 giorni.

ART. 5 AVVIO DEL SERVIZIO

Ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara è richiesto:

1) PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in 60 giorni utili e consecutivi ed è soggetto ad insindacabile giudizio degli IFO a seguito di verifica con il referente degli IFO.

2) RILEVAZIONE PRESENZA

La rilevazione della presenza del personale nell'ambito del servizio affidato all'impresa, sarà curato in via esclusiva dall'impresa, secondo modalità da concordare con il DEC degli IFO.

3) MALATTIA

In caso di malattia prolungata, l'impresa provvede alla sostituzione temporanea del lavoratore, entro il termine di 24 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. Per malattie, infortuni o inabilità sopravvenute, anche di carattere temporaneo di un solo giorno, l'impresa provvede **alla sostituzione immediata** e stabile del personale. In caso di assenze ad altro titolo - ferie e permessi - di durata superiore ad un giorno, l'impresa provvede, **nei medesimi termini** alla sostituzione del personale assente.

Al fine di garantire la possibilità di sostituzioni per ferie, permessi, malattie, infortuni etc, anche con carattere d'urgenza, l'impresa aggiudicatrice dovrà assicurare oltre le unità previste per i servizi ordinari un congruo numero (almeno 5) di unità di personale di riserva, adeguatamente formato ed addestrato alle specifiche attività da svolgere in Istituto.

Per quanto attiene all'impiego di personale in stato di gravidanza è obbligatoria l'osservanza della normativa vigente a tutela della gravidanza, puerperio ed allattamento.

4) ABBIGLIAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la **fornitura delle calzature e di un adeguato ricambio delle divise in conformità del D.Lgs 81/08 e nei modelli e colori concordati con la azienda appaltante, analogamente a quanto previsto per i dipendenti.**

Al personale saranno forniti appositi armadietti negli spogliatoi aziendali.

ART. 6 OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici dovranno presentare una relazione tecnica che illustri in modo dettagliato l'offerta e la soluzione organizzativa proposta e le modalità di svolgimento del servizio.

Il progetto di gestione dovrà essere contenuto in massimo 30 facciate redatto in formato A4 con caratteri di scrittura non inferiori a 10 con font Arial, preceduto da indice ed articolato per punti come di seguito specificato:



A) PIANO OPERATIVO:

- Piano operativo di avvio del servizio con dettagliata indicazione di tempi, fasi e modalità di attivazione;
- Procedure di intervento e relative soluzioni da adottare per garantire la continuità e regolare esecuzione del servizio per assenze programmate e non programmate;
- Flussi informativi previsti per assicurare le dovute informazioni e rendicontazioni delle prestazioni effettuate per il riconoscimento del pagamento a controprestazione (quadro sinottico, documentazione, comunicazione);
- Procedura per la tempestiva ed adeguata sostituzione degli operatori;
- Progetto per la verifica del proprio operato in merito ai programmi di lavoro giornalieri e periodici che evidenzia le criticità e le azioni correttive, i metodi di verifica sull'applicazione della procedura proposta, i metodi di rilevazione di difformità riscontrate in corso d'opera, le azioni correttive adottate. Verranno valutati la completezza del progetto, la disponibilità e l'attendibilità in tempo reale dei dati e dei risultati della rilevazione, la semplicità di utilizzo dello strumento di rilevazione delle non conformità.

B) MODELLO ORGANIZZATIVO:

- Progetto di attività, programmazione, tempi e turni di lavoro, comprensivi di monte ore totale mensili, contenente la descrizione delle iniziative organizzative per l'ottimizzazione del servizio, valutando l'adeguatezza dello stesso rispetto alle esigenze organizzative dell'Istituto.
- Organigramma e funzionigramma del servizio appaltato, indicando numero totale dei dipendenti assegnati all'appalto e i livelli di responsabilità operativa.
- Competenze ed esperienza del coordinatore responsabile del servizio;

C) FORMAZIONE:

- Programma di formazione del personale impiegato nell'appalto, numero e descrizione della tipologia dei corsi offerti e ore previste, per argomenti e tematiche diverse da quelli obbligatori, scheda di valutazione della formazione del personale neoinserito.

D) SOFTWARE:

- Software e altri strumenti messi a disposizione- funzionalità per la gestione dell'appalto-reportistica generale - funzionalità per la Modalità di accertamento della comunicazione interna relativa a procedure, protocolli ed istruzioni operative interne ed esterne di nuova introduzione.

E) SOSTENIBILITÀ E RATING DI LEGALITÀ

- Certificazione Ohsas: si chiarisce che in caso di RTI, ai fini della certificazione del punteggio, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese;
- Rating di legalità;

F) SERVIZI AGGIUNTIVI

- Proposte migliorative rispetto a quanto proposto dal capitolato, offerte senza costi per L'Istituto

L'offerta tecnica potrà essere corredata dalla seguente documentazione: certificati, schede tecniche, schede di sicurezza ed eventuali depliant.

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.



LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA SARÀ EFFETTUATA IN BASE AI SEGUENTI PUNTEGGI:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

7.1 PESI e PUNTEGGI

I pesi e i punteggi massimi attribuibili all'offerta tecnica sono indicati nella seguente tabella:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Id	sub-criteri di valutazione	punti D max
1	Piano operativo di avvio	25	1.1	Piano operativo di avvio del servizio con dettagliata indicazione di tempi, fasi e modalità di attivazione	9
			1.2	Procedure di intervento e relative soluzioni da adottare per garantire la continuità e regolare esecuzione del servizio per assenze programmate e non programmate	4
			1.3	Flussi informativi previsti per assicurare le dovute informazioni e rendicontazioni delle prestazioni effettuate per il riconoscimento del pagamento a controprestazione (quadro sinottico, documentazione, comunicazione)	4
			1.4	Procedura per la tempestiva ed adeguata sostituzione degli operatori	4
			1.5	Progetto per la verifica del proprio operato in merito ai programmi di lavoro giornalieri e periodici che evidenzia le criticità e le azioni correttive, i metodi di verifica sull'applicazione della procedura proposta, i metodi di rilevazione di difformità riscontrate in corso d'opera, le azioni correttive adottate. Verranno valutati la completezza del progetto, la disponibilità e l'attendibilità in tempo reale dei dati e dei risultati della rilevazione, la semplicità di utilizzo dello strumento di rilevazione delle non conformità.	4
2	Modello organizzativo con il quale l'offerente intende erogare il servizio	25	2.1	Progetto di attività, programmazione, tempi e turni di lavoro, comprensivi di monte ore totale mensili, contenente la descrizione delle iniziative organizzative per l'ottimizzazione del servizio, valutando l'adeguatezza dello stesso rispetto alle esigenze organizzative dell'Istituto.	10

			2.2	Organigramma e funzionigramma del servizio appaltato, indicando numero totale dei dipendenti assegnati all'appalto e i livelli di responsabilità operativa.	10
			2.3	Competenze ed esperienza del coordinatore responsabile del servizio	5
3	Formazione	5	3.1	Programma di formazione del personale impiegato nell'appalto, numero e descrizione della tipologia dei corsi offerti e ore previste, per argomenti e tematiche diverse da quelli obbligatori, scheda di valutazione della formazione del personale neoinserito.	5
4	Software	5	4.1	Software e altri strumenti messi a disposizione - funzionalità per la gestione dell'appalto - reportistica generale - funzionalità per la gestione dei controlli - Turnistica e allocazione delle risorse.	5
5	Sostenibilità e rating di legalità	5	5.1	Certificazione Ohsas: si chiarisce che in caso di RTI, ai fini della certificazione del punteggio, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese.	2
			5.2	Rating di legalità: 1 stella : 1 punto 2 stelle : 2 punti 3 stelle : 3 punti In caso di RTI è sufficiente che un operatore economico componente la RTI detenga il rating di legalità. Qualora due o più operatori economici detengano il rating di legalità, ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa (mandataria o mandante) componente il raggruppamento temporaneo di impresa. Con riferimento ai Consorzi è sufficiente che il rating di legalità sia posseduto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici del servizio.	3
6	Servizi aggiuntivi	5	6.1	Proposte migliorative rispetto a quanto proposto dal capitolato, offerte senza costi per L'Istituto	5



ART. 8 SISTEMA DI CONTROLLO E PENALI

CONTROLLO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà verifiche e controlli in merito alla osservanza da parte della ditta aggiudicataria delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nel contratto nonché, in via esclusivamente migliorativa, sulla base di quanto previsto dall'offerta della ditta aggiudicataria.

Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche congiunte con la Ditta appaltatrice.

In caso di necessità gli IFO si riservano la facoltà di far eseguire, in presenza del supervisore responsabile della ditta, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative e sui risultati delle attività previste nell'appalto.

Il verificarsi di attività incomplete o imperfette, sia pure sanate a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l'applicazione delle penalità.

Si provvederà alla verifica, con cadenza almeno mensile, dell'andamento del servizio e della sua corrispondenza a quanto stabilito nel presente capitolato e nel contratto.

Di tale verifica sarà redatto in contraddittorio con la Ditta apposito verbale con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Eventuali inconvenienti dovuti a disservizi o inadempienze nell'assolvimento delle prestazioni connesse al servizio oggetto dell'appalto da parte della ditta aggiudicataria, fatta eccezione per il caso fortuito e le cause di forza maggiore, saranno rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto. In questo caso IFO previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC, potrà diffidare la Ditta aggiudicataria all'esatta esecuzione del servizio. La Ditta dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'IFO non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali economiche fino alla definitiva risoluzione del contratto a seconda dell'importanza della irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice non ha svolto il servizio, l'Amministrazione effettuerà le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione dal servizio. Non verranno in ogni caso riconosciute prestazioni non fornite o fornite in modo difforme dal dovuto. Tali prestazioni non dovranno essere oggetto di fatturazione da parte della ditta aggiudicataria.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ripristino delle situazioni non soddisfacenti entro un massimo di 4 ore.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze degli IFO, si provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che gli Istituti riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.

In particolare la Ditta appaltatrice deve porre in atto tutte le misure atte ad assicurare la continuità o la regolarità del servizio adeguandosi alle eventuali disposizioni degli IFO.

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare agli IFO la data effettiva degli scioperi programmati.

Gli IFO tratterranno un importo rapportato al minor servizio erogato.

PENALI:

Nelle ipotesi di inadempimento, inesatto adempimento e ritardo verranno applicate le sottostanti penali.

- mancata prestazione di una giornata lavorativa: penale del 0,5 per mille dell'ammontare del contratto;



- mancata prestazione di più giornate lavorative (anche riferite a due operatori della ditta differenti): si applicherà per ciascuna giornata lavorativa la penale di cui al precedente comma moltiplicata per il numero di giornate lavorative non prestate;
- per non conformità o mancanza rispetto alla formazione contrattualmente prevista € 5.000 per lavoratore non formato;
- per ogni inadempimento contrattuale di diversa natura legato all'attuazione di quanto previsto dal capitolato o proposto nel progetto offerto in gara, verrà applicata una penale da € 2000 a €4.000 a seconda della gravità del singolo inadempimento riscontrato.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale, nel senso che il superamento di detto limite comporta la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto degli IFO, oltre che a non riconoscere quanto non fornito, di richiedere il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati per ovviare al disservizio sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti da ritardi od omissioni in cui gli IFO dovessero incorrere a causa degli inadempimenti causati dalla ditta aggiudicataria, con l'incameramento della cauzione prestata e la valutazione di eventuali ulteriori danni economici subiti.

L'importo delle penali sarà trattenuto sull'eventuale pagamento successivo dovuto al fornitore o sull'importo della cauzione definitiva, con conseguente obbligo dell'appaltatore di provvedere al suo immediato reintegro fino alla concorrenza dell'importo stabilito dal contratto.

Le penali potranno essere sempre decurtate dal credito della ditta anche se non riferito al periodo interessato dall'evento.

Restano salve ulteriori azioni legali che gli IFO intenderanno intraprendere per la valutazione ed il risarcimento di danni economici o d'immagine subiti, derivanti da inadempienze contrattuali della ditta aggiudicataria.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento dell'Operatore economico aggiudicatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e relativi allegati, IFO provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, qualora l'inadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c. qualora l'inadempimento sia grave, salvo giustificato motivo.

Il verificarsi di anche una sola delle ipotesi di cui sotto produrrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In particolare costituiranno motivo di risoluzione anticipata del contratto, con diritto di rivalsa dell'Istituto verso l'impresa fornitrice:

- omessa sostituzione del lavoratore dopo l'assenza di tre giorni;
- ripetizione di inadempimenti, almeno 3 anche se di diversa natura;
- l'inadempimento dell'impresa all'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore dello stesso;
- la circostanza che durante l'esecuzione del contratto venga a mancare uno dei requisiti di idoneità, di cui al disciplinare di gara;
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto



avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- la violazione degli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto,
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione d.lgs. 159/2011;
- per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda che faccia venir meno la necessità del servizio e che giustifichi in via di autotutela la sospensione e/o l'interruzione delle attività;
- per motivi di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione o qualora disposizioni legislative o regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Azienda non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
- nel caso in cui le prestazioni oggetto del presente affidamento siano aggiudicate ad altro operatore a seguito di gara centralizzata svolta dalla Centrale di Committenza Regionale;

La risoluzione del contratto, in questi casi, sarà intimata all'impresa fornitrice a mezzo PEC.

Alla risoluzione del contratto consegue il diritto per gli IFO di affidare a terzi il servizio in danno all'impresa precedentemente aggiudicataria con riferimento al solo compenso per le relative prestazioni.

L'affidamento a terzi sarà notificato all'impresa aggiudicataria, nelle forme prescritte e con tempi compatibili, con indicazione di nuovi termini di esecuzione e del compenso relativo alla prestazione richiesta dalla nuova impresa.

Gli IFO procederanno, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che ritenessero opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Sono inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che gli IFO dovessero eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

ART. 10 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire obbligatoriamente nel corso del periodo contrattuale:

1. continuità delle prestazioni secondo le modalità sopra indicate;
2. applicazione delle norme contrattuali e degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", compresa la formazione/informazione del proprio personale,
3. garantire comportamenti rispettosi dei principi e delle regole etico-deontologiche e consono all'immagine dell'Azienda;
4. adozione di misure idonee per la protezione individuale e garantisca la sicurezza anche dal punto di vista igienico-sanitario circa le prestazioni rese;
5. rispetto della puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni;

6. comportamenti di sicurezza, improntati alla massima educazione e correttezza nei confronti dell'Azienda e dei pazienti;
7. immagine ordinata;
8. riconoscimento mediante:
 - a. abbigliamento adeguato: divisa (casacca e pantaloni) dove prevista, calzature idonee camici se necessari;
 - b. esposizione del cartellino della Ditta d'appartenenza come previsto dalla normativa vigente;
9. adempimenti previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.;
10. rispetto delle norme e dei regolamenti dell'Azienda Sanitaria Locale;
11. rispetto del divieto di fumare.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento del servizio con la massima diligenza e secondo la perfetta regola d'arte, in conformità alle previsioni del presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria, nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovrà, inoltre, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento dei servizi e pertanto sarà tenuta a sostituire gli operatori che non rispondano pienamente ai requisiti di cui sopra, o si rivelassero incapaci di svolgere in maniera soddisfacente la propria attività su segnalazione del DITRAR.

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

ART. 11 RISERVATEZZA

La Ditta aggiudicataria si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati sanitari e/o di qualunque altro genere relativi all'attività svolta di cui verranno a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati strettamente riservati e come tali trattati, secondo quanto previsto dal vigente regolamento emanato dall'Azienda.

A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali" che verrà trasmesso dalla stazione appaltante con apposita nota, nei giorni antecedenti la stipula del contratto.

ART. 12 RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi ancora non eseguiti.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art.109 del D.lgs. 50/2016.

ART. 13 CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dalla Legge Regione Lazio 18 settembre 2007 n.16 recante "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare" e Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 - CAPO III "Disposizioni per la semplificazione in materia di lavoro, attività produttive e cultura", Art. 25 (Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali), l'impresa aggiudicataria dell'appalto si impegna, prioritariamente e comunque compatibilmente con i fabbisogni derivanti dal presente appalto,



ad assumere il personale dipendente della società che già espleta il servizio presso l'Azienda.
Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è alle dipendenze dell'operatore economico aggiudicatario e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Stazione Appaltante.
L'operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento e/o derivanti da accordi sindacali di categoria definiti anche in ambito regionale.



PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24 MESI

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in
qualità di _____ e legale rappresentante della _____,
con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____,
CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,
di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
- ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento del “*servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all’assistenza*”

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, in tutti i loro Allegati;
- 2) di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- 3) *[In caso di Cooperative e loro Consorzi]* che questa Impresa è iscritta nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative alla sezione _____, categoria _____, numero d'iscrizione _____ data d'iscrizione _____;
- 4) *[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE]* che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno le seguenti forniture e/o prestazioni:
Impresa _____ Forniture _____ % _____
Impresa _____ Forniture _____ % _____
Impresa _____ Forniture _____ % _____
Impresa _____ Forniture _____ % _____
- 5) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*
 che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia per immagine (Es: scansione) informatica del mandato collettivo/atto costitutivo allegata;
ovvero
 che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
- 6) *[in caso di Rete d'Impresa]*
 che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine;

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005/[*indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete*] _____, di cui si allega copia per immagine (Es: scansione) informatica, e che è già stato conferito mandato, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Es: scansione)/informatica,

ovvero

non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, come si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;

- 7) che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all'effettuazione dei controlli che il Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sulla conformità e qualità della fornitura;
- 8) che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
- 9) di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del GDPR n. 2016/679;
- 10) [*in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001*]:
- di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;
- ovvero*
- di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010;
- 11) [*in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia*] che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

comma 3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- 12) che l'Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture ed ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 13) che questa Impresa non si trova in una situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile nei confronti di altro soggetto partecipante alla procedura

ovvero

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri soggetti nei cui confronti sussista una delle ipotesi di cui all'articolo 2359 del codice civile

ovvero

di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2359 del codice civile nei confronti di altro soggetto partecipante alla medesima procedura, ma di aver predisposto autonomamente la propria offerta.

- 14) che, ai fini dell'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle operazioni di pagamento con la Pubblica Amministrazione è il seguente:

n. conto corrente: _____
Istituto di credito _____
Agenzia/filiale _____
IBAN _____

e che i soggetti delegati ad operare sul menzionato conto corrente sono:

Sig/Sig.ra _____ nato/a _____ il _____
residente in _____ Via _____
codice fiscale _____

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Allegati:

- 1) _____ ;
2) _____ ;
3) _____ .

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24 MESI

ALLEGATO 3

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando¹ nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:

GU EU S numero [X] Data [X]
Numero dell’avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente	Risposta:
Nome:	IFO
Codice Fiscale	02153140583
Di che appalto si tratta?	Risposta:

¹ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione**.

Titolo o breve descrizione dell'appalto	Procedura aperta per l'affidamento del <i>servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all'assistenza.</i>
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente)	[X]
CIG	Vedasi Disciplinare

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi	Risposta:
Nome:	[X]
Partita Iva (se applicabile):	[X]
Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[X]
Indirizzo Postale (Via, n. civico, codice postale, città, Paese):	[X]
Telefono:	[X]
PEC:	[X]
e-mail:	[X]
Indirizzo Internet o sito Web, ove esistente:	[X]
Persone di Contatto:	[X]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? ²	[] si [] no
Se pertinente: L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice?	[] si [] no [] non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
a) indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione:	a) [X]
b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione [X]
c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, ove	c) [X]

² Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L. 124 del 20.5.2003, pag. 36).

esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ³ :	
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d), inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D a secondo del caso	d) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri? ⁴	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto	
In caso affermativo a) specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, consorzio, GEIE o Rete d'Impresa di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), ed all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) c) d) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc...):	a) <input checked="" type="checkbox"/>
b) indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b) <input checked="" type="checkbox"/>
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) <input checked="" type="checkbox"/>
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice o di una Rete d'Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e di un organo comune che sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, laddove il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, per le quali il consorzio/Rete d'Impresa concorrono:	d) <input checked="" type="checkbox"/>
Lotti	Risposta:

³ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁴ Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

Indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[X]
--	-----

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto.

1) Eventuali rappresentanti ⁵ :	Risposta:
Nome completo:	[X]
data e luogo di nascita:	[X]
Posizione /Titolo ad agire	[X]
Indirizzo postale:	[X]
Telefono:	[X]
E-mail:	[X]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta etc...):	[X]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] si [] no
In caso affermativo, indicare:	
la denominazione degli operatori economici di cui ci si intende avvalere:	[X]
i requisiti oggetto di avvalimento:	[X]

In caso affermativo presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III e dalla parte VI. Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

⁵ Ripetere tante volte quanto necessario.

**D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA'
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO**
(Articolo 105 del Codice – Subappalto)

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori appartenenti alla terna proposta:	<input checked="" type="checkbox"/> , <input checked="" type="checkbox"/> , <input checked="" type="checkbox"/>
In aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categoria di subappaltatori) interessati dovrà compilare un DGUE distinto, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV, ove pertinente, e dalla parte VI.	

Parte III: Motivi di esclusione
(Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

<p>L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale; 2. Corruzione; 3. Frode; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Articolo 80, comma 1, lettera g) del Codice).
--

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva (Articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, ivi compresi i soggetti cessati dall'incarico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, come meglio specificato nel disciplinare di gara sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): <input checked="" type="checkbox"/>⁶</p>

⁶ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'articolo 80, comma 10, del Codice?</p>	
<p>In caso affermativo, indicare⁷:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli sopra riportati nei punti da 1 a 6, e i motivi della condanna:</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate:</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) data [X], durata [X], punto, motivi [X]</p> <p>b) [X]</p> <p>c) durata del periodo di esclusione [X]</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]⁸</p>
<p>In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione⁹(autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>
<p>In caso affermativo, descrivere le misure adottate¹⁰:</p> <p>in particolare, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p>	<p>[X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>

⁷ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁸ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁹ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

¹⁰ In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico...), la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate.

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[X]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice)	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
In caso negativo , indicare:	<u>Imposte</u>	<u>Contributi Previdenziali</u>
a) Paese o Stato membro interessato:	a) [X]	a) [X]
b) Di quale importo si tratta?	b) [X]	b) [X]
c) come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	c1) <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
- Tale decisione è definitiva o vincolante?	- <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	- <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

<p>- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione</p> <p>- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>- [X]</p> <p>- [X]</p> <p>c2) [X]</p> <p>d) [] si [] no</p> <p>in caso affermativo fornire informazioni dettagliate [X]</p>	<p>- [X]</p> <p>- [X]</p> <p>c2) [X]</p> <p>d) [] si [] no</p> <p>in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate [X]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione)¹¹: [X]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI¹²

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lettera a), del Codice?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 80, comma 7, del Codice):</p>	<p>[] si [] no</p> <p>[] si [] no</p>

¹¹ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹² Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico,</p> <p>- ha risarcito interamente il danno?</p> <p>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni è sottoposto ad un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lettera a), del Codice)?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <p>- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lettera a), del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti: [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria: [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria [X]</p>

<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali¹³ di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno?</p> <p>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>In caso affermativo indicare la documentazione pertinente [X] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]</p>
<p>L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi¹⁴ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (Articolo 80, comma 5, lettera d), del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [X]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>

¹³ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

¹⁴ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(Articolo 80, comma 5, lettera e), del Codice)?	
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire possibili distorsioni della concorrenza:	[X]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[] si [] no
b) non aver occultato informazioni	[] si [] no

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (Articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f), g), h), i), l), m) del Codice e articolo 53. comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ¹⁵ : [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?	
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 (Articolo 80, comma 5, lettera f), del Codice)?	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato	[] si [] no

¹⁵ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (Articolo 80, comma 5, lettera g), del Codice)?</p> <p>3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della l. 55/1990 (Articolo 80, comma 5, lettera h), del Codice)?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa? <p>4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla l. 68/1999 (Articolo 80, comma 5, lettera i), del Codice)?</p>	<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>[X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999, indicare le motivazioni (numero dipendenti e/o altro): [X]</p>
<p>5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria perché ricorrono i casi previsti all'articolo 4, comma 1, l. 689/1981 (articolo 80, comma 5, lettera l), del Codice)? <p>6) si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no, a) non si trova o non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di</p>

<p>d'Impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice)?</p>	<p>gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;</p> <p>In tal caso: <input type="checkbox"/> dichiara che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono in relazione a questa Impresa, connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice, presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc.) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale, ecc.) rispetto ad altre imprese in gara;</p> <p>ovvero, qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, <input type="checkbox"/> riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso di specie debba essere esclusa l'ipotesi di imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> no, b) è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. e, pur sussistendo tale situazione, di avere formulato l'offerta autonomamente;</p> <p>In tal caso: chiarisce di seguito gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso di specie debba essere esclusa l'ipotesi di imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale: <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>7) si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>
<p>8) è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, d.lgs. 81/2008?</p>	<p><input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione, l'operatore economico dichiara:

A: IDONEITÀ

(Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta:
1) l'iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello stato membro di stabilimento ¹⁶ :	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
2) Per appalti di servizi , che è richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	[] Sì [] No In caso affermativo , specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [X], [] sì [] no
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economiche e finanziarie	Risposta:
avere un fatturato globale minimo annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari almeno pari all'importo a base d'asta del servizio oggetto della procedura	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

¹⁶ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
(Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
<p>aver effettuato almeno 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e di importi ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto di affidamento (N.B.: per importo a base d'asta si intende l'importo complessivo).</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso di risposta affermativa specificare per ciascuna fornitura/servizio effettuata i seguenti dati:</p> <p>servizio n. 1:</p> <p>anno di esecuzione della fornitura/servizio [.....]</p> <p>oggetto della fornitura/servizio [.....]</p> <p>Committente [.....]</p> <p>Importo fatturato nell'anno di esecuzione [.....]</p> <p>servizio n. 2:</p> <p>anno di esecuzione della fornitura/servizio [.....]</p> <p>oggetto della fornitura/servizio [.....]</p> <p>Committente [.....]</p> <p>Importo fatturato nell'anno di esecuzione [.....]</p>
<p>11) Per gli <i>appalti pubblici di forniture</i>:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli <i>appalti pubblici di forniture</i>:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole /sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

Fermo restando le disposizioni 40, 43 e 46 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso

Data, luogo e firma/firme:

[X], [X]/ [X]/ [X]

Il Documento deve essere firmato digitalmente

PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24 MESI

ALLEGATO 3.1

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL DGUE

La dichiarazione integrativa dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l’obbligo di presentazione del DGUE, comprese le imprese ausiliarie in caso di avvalimento

**AGLI I.F.O.
VIA ELIO CHIANESI, 53
00144 – ROMA**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____ residente a _____ (____),

via _____ n. _____,

(se del caso) legale rappresentante

(se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell’operatore economico _____

con sede legale in _____

C.F. _____ P.I. _____

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio infermieristico, tecnico sanitario, riabilitativo e degli operatori tecnici e di supporto all’assistenza occorrenti agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il periodo di 24 mesi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate

DICHIARA¹

ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera-b-bis del "Codice") di non essersi reso colpevole di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

ai sensi dell'art. 80, comma 4 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la legislazione italiana.

ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-bis del "Codice") di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera f-ter del "Codice") di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 12 del 2019 e n. 55 del 2019):

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

1. che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del d.lgs. 50/2016 sono:

<i>Nome e cognome</i>	<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Carica ricoperta tra quelle di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016</i>	<i>Comune di residenza</i>

¹ **Barrare con una X ogni singola dichiarazione.**

Ovvero

che la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta è:

-
2. di essere informato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
 3. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez.C lett. d) del DGUE) che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono _____ ed il Tribunale che lo ha rilasciato è _____.

Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE DELL'IMPRESA

PROCEDURA APERTA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO,
TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI
TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA OCCORRENTE
AGLI IFO PER IL PERIODO DI 24 MESI**

ALLEGATO 4

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, codice Ditta INAIL n. _____, e Matricola aziendale INPS n. _____ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese _____) di seguito denominata “**Impresa**”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, con prezzi offerti onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

OFFRE

un ribasso unico percentuale sull'importo posto a base d'asta pari a:

<i>In cifre</i>	
<i>In lettere</i>	Euro

L'importo complessivo offerto, pertanto, è il seguente

<i>In cifre</i>	€
<i>In lettere</i>	Euro

Dettaglio offerta economica

Qualifica professionale	Importo orario offerto
Infermiere D.M. 739/94	
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) D.M. 746/94	
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB) D.M. 745/94	
Operatore Socio Sanitario (OSS) Conf. Perm. Stato-Regioni 22/02/01	
Ausiliario D.P.R. 761/79	

INOLTRE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza per l'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari ad € _____;
- che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, il costo relativo al personale è pari ad € _____;
- che i costi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Il Documento deve essere firmato digitalmente

_____, lì _____

Firma _____

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del

servizio di

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi 53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito denominati "IFO", rappresentati dal Direttore Amministrativo Dr.ssa, nata a (RM) il, nominata con, domiciliata per la carica come sopra;

E

la _____ con sede _____, partita iva e C.F. _____, di seguito chiamata "Società" o "Impresa", rappresentata da _____, nato a _____, quale legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

- che gli IFO, con deliberazione n. _____ del _____ hanno indetto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta, da espletarsi mediante sistema telematico, per l'affidamento della fornitura di _____, per un periodo di _____ e per un importo a base di gara di € _____, di cui € _____ quali costi della sicurezza rischi interferenti, oltre IVA __%;
- che l'Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara, presentando regolare offerta tecnico-economica;

- che gli IFO, con delibera n. _____ del _____ hanno aggiudicato in favore dell'Impresa _____ l'affidamento di cui trattasi;
- che gli IFO, con nota prot. n. _____ del _____ hanno formalmente comunicato all'Impresa l'avvenuta aggiudicazione;
- che con note prot. n. _____ del _____ sono state effettuate le comunicazioni ai controinteressati previste dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss del D.Lgs. 50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, al fine di garantire l'affidamento del servizio, è stata presentata la richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) della prescritta informazione antimafia;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, occorre procedere alla stipula del contratto;
- che l'Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto la polizza fideiussoria n. _____ a garanzia della corretta esecuzione del contratto nel rispetto del disposto di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente

atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto, durata del contratto e documenti regolanti il rapporto

Gli IFO affidano alla società _____, come identificata in premessa, il servizio di _____, per un periodo di _____ anni, come esattamente riportato nei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

- capitolato tecnico;
- offerta tecnica;
- condizioni generali di contratto, visionate e sottoscritte al momento della partecipazione alla procedura di gara;
- scheda fornitore debitamente compilata dalla ditta;

Articolo 2

Importo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in complessivi € _____ iva inclusa [di cui € ... Per oneri della sicurezza].

Articolo 3

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 60 gg.

dalla data di ricevimento fattura, comunque secondo quanto evidenziato nel disciplinare di gara. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, fatta comunque salva l'applicazione delle ritenute di legge.

4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note, all'Ufficio risorse economiche degli Istituti (pec: ragioneria@cert.ifo.it), le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di

diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, con lettera raccomandata a/r.

6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese l'Affidatario dovrà emettere fattura in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio (SDI) ed intestate a IFO - Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma, Codice Fiscale C.F. 02153140583, P.I. 01033011006, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il Codice IPA UFWFGB, CIG: xxxxxxxxxxxxxx, il numero dell'ordine e l'oggetto dell'appalto e la descrizione analitica della prestazione oggetto di fatturazione con espresso riferimento al periodo cui si riferisce. In difetto anche di una sola delle predette indicazioni la fattura verrà bloccata e dovrà essere emessa corrispondente nota di credito.

7. La fattura dovrà inoltre contenere l'annotazione, qualora dovuta, *"scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972" così che l'IVA addebitata nelle fatture dal Fornitore sia versata dall'Agenzia direttamente all'Erario. Ciò in adempimento alla L. n. 96 del 21/06/2017 che ha previsto l'applicazione alle Agenzie Fiscali del c.d. "Split Payment"*.

8. L'Operatore economico espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la disciplina uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

Articolo 4

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva

espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono indicati nella scheda fornitore compilata dalla ditta e depositata presso gli uffici della Stazione Appaltante.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 5

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi

per la conclusione del Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 6

Danni, responsabilità civile.

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire

persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture degli IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose degli IFO o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dell'appalto ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando gli IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale adeguato per ogni evento dannoso o sinistro, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per gli IFO. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità inerenti la corretta esecuzione anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6 Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici degli IFO competenti in materia.

7. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, gli IFO restano autorizzati a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.

8. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

9. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore stesso.

10. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie

spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti degli IFO, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.

11. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, o di mancata risposta, nel termine di 5 giorni, all'invito volto all'accertamento delle conseguenze del sinistro, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di IFO, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 7

Risoluzione

1. Il Committente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro IFO, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti

d'autore";

e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;

f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e s.m.i.;

h) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

i) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 22;

j) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso il Committente si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,

o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.

4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 8

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente, o comunque non oltre 5 giorni, le generalità del Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti del Committente.

2. I dati di contatto del Responsabile della commessa verranno comunicati a IFO prima dell'avvio della fornitura.

3. L'eventuale sostituzione dell'Incaricato Referente dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza del Committente.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale in ottemperanza ad obblighi di legge ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa di IFO.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di non effettuare alcuna operazione di trattamento (raccolta, comunicazione, diffusione, registrazione, conservazione, utilizzo, ecc.) di dati personali ovvero qualsiasi informazione idonea ad indentificare in modo diretto o indiretto una persona fisica per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative ex art. 32 del Regolamento 2016/679 in conformità dei principi privacy by design e privacy by default;

6. Il Fornitore si obbliga a segnalare tempestivamente agli IFO - Titolare del trattamento - eventuali violazioni di sicurezza e/o comportamenti anomali che possano anche solo potenzialmente violare i diritti e le libertà delle persone fisiche;

7. Con separato atto, allegato e parte integrante del presente contratto, gli IFO, nella qualità di Titolare del Trattamento, nominano il Fornitore responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10

Cessione di contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è vietata.

2. In materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 11

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016, nomina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla normativa di settore.

Articolo 13

documenti

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

- il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati;
- il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnico-economica della società;
- la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;
- la deliberazione IFO n. _____ di aggiudicazione;
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione;
- le condizioni generali di contratto sottoscritte dalla ditta;
- la scheda fornitore;
- il duvri.

Art. 14 revisione prezzi

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

La revisione dei prezzi, nei casi in cui si verifichi un aumento derivante da circostanze imprevedute ed imprevedibili e non imputabili all'operatore economico, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di specifica e motivata istanza; questa dovrà dare evidenza della variazione percentuale dei costi rispetto al periodo di aggiudicazione, dell'incidenza dell'aumento del costo dei materiali sul prezzo d'appalto e rappresentare come l'aumento del costo dei materiali risulti da appositi indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti.

La revisione del prezzo potrà essere riconosciuta, per le prestazioni resi a far data dall'istanza, soltanto nelle ipotesi in cui l'aumento del costo dei materiali sia variato in misura almeno pari al 10% rispetto alla data di aggiudicazione o, nel caso di revisione successiva, dalla data del riconoscimento

della precedente revisione, come accertato dai predetti indici Istat, prezzari con carattere di ufficialità o altre specifiche rilevazioni condotte allo scopo dall'Istat o dai Ministeri o Autorità competenti e abbia determinato un aumento del prezzo complessivo dell'appalto almeno pari al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso la revisione potrà essere riconosciuta nel limite del 50% del valore dell'eccedenza e comunque nel limite massimo complessivo per l'intero appalto delle somme a disposizione, così come indicate nel quadro economico dell'appalto.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni. Scaduto il predetto termine l'istanza deve intendersi respinta. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta secondo quanto prescritto

Sono esclusi dalla revisione di cui al presente articolo i prezzi delle forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 15 penali

Le penali sono determinate ed applicate secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni generali di

contratto.

Roma addì

Il Direttore Amministrativo
(D.ssa)*

La Societa'
()*

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA' dichiara di approvare specificatamente gli artt.3, 4,6,7,11, 14 e 15 del presente contratto, nonché tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono qui riportati integralmente.

Roma lì

La Società

()*

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI SERVIZI

Sommario

Art. 1 – Oggetto	
Art. 2 – Contratto.....	
Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio	
Art. 4 – Cauzioni.....	
Art. 5 – Subappalto.....	
Art. 6 – Rinnovo.....	
Art. 7 – Proroga e proroga tecnica	
Art. 8 – Revisione prezzi	
Art. 9 – Estensione Opzione	
Art. 10 – Estensione – Variante in aumento o diminuzione della prestazione	
Art. 11 – Esecuzione del contratto	
Art. 12 – Adempimenti contrattuali	
Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto.....	
Art. 14 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa	
Art. 15 – Accettazione servizi	
Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.....	
Art. 17 – Sicurezza sul lavoro e Responsabile del servizio.....	
Art. 18 – Accesso ai locali	
Art. 19 – Doveri di Riservatezza.....	
Art. 20 – Trasparenza... ..	
Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo.....	
Art. 22 – Penali	
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	
Art. 24 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 25 – Recesso unilaterale.....	
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse	
Art. 27 – Tutela dati Privacy	
Art. 28 – Riserve dell’appaltatore.....	

Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001.....

Art. 30 – Luogo di esecuzione e Foro competente.....

Art. 31 – Comunicazioni.....

Art. 32 – Clausola finale.....

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si applicano a tutti i contratti affidati dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano di Roma, aventi ad oggetto la fornitura di servizi, così come definiti dalla vigente normativa, si considerano conosciute ed accettate dal fornitore e si applicano di diritto, salvo diverse disposizioni previste espressamente nei documenti contrattuali, capitolato speciale o capitolato d'oneri.

Art. 2 – Contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

I contratti devono essere stipulati, a pena di nullità, nelle seguenti modalità:

- a) atto pubblico notarile informatico;
- b) in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'IFO, con modalità elettronica;
- c) mediante scrittura privata, con modalità elettronica;
- d) mediante sottoscrizione dell'apposito modello (contratto o ordine di fornitura) generato automaticamente dalla piattaforma elettronica MEPA/STELLA all'esito della procedura di affidamento telematica.

Nel caso di affidamenti relativi a servizi di importo inferiore ad € 20.000 il contratto potrà essere concluso anche mediante scambio di corrispondenza commerciale, con modalità elettronica.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, co.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti all'eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'IFO.

I contratti sottoscritti mediante scrittura privata sono soggetti all'imposta di bollo.

Secondo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2013, n. 96/E, il documento di accettazione dell'offerta presentata nel sistema del MEPA da un fornitore abilitato contiene tutti i dati essenziali del contratto, e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972. o per la registrazione. (Risoluzione del 28/06/1988 n. 451384 - Min. Finanze)

Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio

Il contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.

Il servizio è da considerarsi evaso a seguito di ricezione, da parte della UOC Acquisizione Beni e Servizi, del certificato conclusivo di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'Esecuzione/Responsabile del Progetto.

Art. 4 – Cauzioni

Il fornitore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs.50/2016. La mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria procedendo altresì all'aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela di IFO nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva è mantenuta nell'ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora IFO effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione di IFO, sorge per questi la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all'art. 1382 del codice civile.

La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto.

Sono ammesse le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Ad ogni modo, nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, D. Lgs. 50/2016, e per importi inferiori a € 20.000,00 Iva esclusa, gli Istituti si riservano la facoltà di esonerare il fornitore dal prestare garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 5 – Subappalto

In materia di Subappalto trova integrale applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio della prestazione.

Contestualmente al deposito del contratto deve essere trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario deve praticare nei confronti del subappaltatore, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio.

L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Parimenti ai fini del subappalto non è considerato tale l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Art. 6 – Rinnovo

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.

Per i contratti di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale di IFO a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell'originario bando di gara o lettera d'invito;
- non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni.

Art. 7 – Proroga e proroga tecnica

E' vietata la proroga tacita dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.

Per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa IFO può chiederne la prosecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di IFO.

La proroga contrattuale viene richiesta da IFO alle stesse condizioni in essere.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che possono essere sottoposti, a partire dal secondo anno, ad una revisione dei prezzi secondo quanto espressamente prescritto negli atti di gara, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a, del d.lgs. 50/2016.

Art. 9 – Estensione Opzione

Nel caso in cui la documentazione di gara preveda l'eventualità dell'estensione del contratto includendo l'opzione di aumento, l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta da IFO.

Art. 10 – Estensione – Variante in aumento o diminuzione della prestazione

IFO, nei casi tassativamente previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in aumento o diminuzione, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare, previa sottoscrizione di specifico atto di "sottomissione", alle medesime originarie condizioni purché contenuta entro il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.

In tal caso è l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'ulteriore prestazione, anche se nulla era stato previsto al riguardo negli atti di gara, purché a fondamento della decisione di estendere il servizio risieda una causa sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile, rientrante fra quelle tassativamente individuate dal legislatore.

Nel caso la variazione, in più o in meno, della prestazione richiesta superi il limite del 20% (venti per cento) IFO procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale previa acquisizione del consenso della controparte.

La variante di cui al presente articolo non è assoggettata alla regola della onnicomprensività del valore stimato del contratto ex art. 35 D. Lgs. 50/2016, come invece per l'opzione.

Sono inoltre ammesse, oltre alle ipotesi di cui sopra, nell'esclusivo interesse di IFO, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,
Pag. 4 a 17

a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Le modifiche effettuate dall'appaltatore non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi non opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 11 – Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della prestazione del servizio oggetto del contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura del servizio (ordine) emesso da IFO e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il fornitore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il fornitore.

Qualora per l'estensione delle aree o dei locali l'inizio dell'attività debba avvenire in tempi e luoghi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il fornitore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale, a pena di decadenza.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IFO assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IFO da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da IFO e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici di IFO nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad IFO, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/2006 il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi, se utilizzati, per l'esecuzione del servizio a propria cura e spese. Qualora il fornitore non dovesse adempiere, è diritto di IFO provvedervi rivalendosi sulle somme dovute al fornitore o sul deposito cauzionale. È fatto salvo il diritto ad agire per il maggior danno.

Art. 12 – Adempimenti contrattuali

Il fornitore deve eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei luoghi, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato speciale.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati da IFO. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro 1 (un) giorno dal suo verificarsi e, a pena la decadenza, confermata formalmente con PEC entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto del servizio non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, IFO avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'affidamento presso altre imprese con addebito, al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni subiti da IFO stessi.

Le prestazioni dovranno avvenire nell'orario e presso locali indicati nell'ordine.

L'eventuale programma di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture di IFO.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura di IFO, il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della prestazione entro le tempistiche comunicate da IFO.

A seconda della complessità dell'oggetto del servizio, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui lo stesso verrà effettuato.

IFO ha la facoltà, da esercitarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine, e comunque prima della sua esecuzione, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo.

In caso di mancata esecuzione o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, IFO potrà applicare una penale a carico del fornitore.

Trattandosi di servizio inerente all'attività ospedaliera, le prestazioni non dovranno essere sospese dall'Impresa neanche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi. La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'Impresa comporterà, oltre alle sanzioni previste dalle presenti condizioni generali di contratto, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dagli IFO per assicurare le prestazioni occorrenti tramite altra impresa specializzata, oltre alla valutazione dei danni derivanti dall'inadempienza riscontrata.

Art. 13 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, la regolare esecuzione dei contratti di prestazione di servizi è verificata dal Direttore dell'esecuzione del contratto anche coadiuvato dal personale interno responsabile degli spazi ove il servizio deve essere reso. Il Direttore dell'esecuzione provvede alla verifica del servizio ed alla rispondenza dello stesso alle specifiche del capitolato di gara.

Il Fornitore si obbliga a consentire a IFO, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Azienda Sanitaria contraente, anche a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte di IFO. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Art. 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture di IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose di IFO o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa, avvalendosi della cauzione definitiva.

Art. 15 – Accettazione servizi

L'accettazione del servizio sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, e comunque secondo le modalità fissate dai singoli contratti.

Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

1. Nei confronti dell'IFO:

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 c.c. L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni

nell'organizzazione e nell'attività dell'IFO, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

Il fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che IFO è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore manleva l'IFO da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, IFO ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza eccezione.

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Nei confronti del personale dipendente:

L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e, in particolare, il Codice di Condotta I.F.O., approvato con Deliberazione n. 786 del 20/08/2019, consultabile sul sito internet www.ifo.it.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle disposizioni contenute nel Codice di condotta I.F.O. darà la facoltà agli Istituti di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

IFO, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17 – Sicurezza sul lavoro e Responsabile del servizio

L'Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell'ambito del appalto.

L'Appaltatore dovrà, altresì, fornire a IFO l'elenco di tutto il personale che sarà impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Società aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Dovrà, inoltre, registrare la presenza presso la sede ove il servizio viene reso. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

Per operazioni particolarmente complesse l'Aggiudicataria dovrà, effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IFO appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'Aggiudicataria dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. L'IFO ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile del Servizio, che sarà ritenuto referente della commessa e con il quale si interfacerà il Direttore dell'esecuzione del contratto per la gestione del servizio nel suo complesso. L'Appaltatore dovrà comunicare nominativo e recapito telefonico del Responsabile del Servizio, il quale dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio e, per eventuali emergenze, anche oltre tale orario. L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un vice responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.

Art. 18 – Accesso ai locali

L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali dell'IFO potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti di IFO.

L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del contratto di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione.

Art. 19 – Dovere di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'appaltatore da parte dell'IFO o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 20 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto.

Dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso.

Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero quanto riportato nei precedenti commi il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo

Il pagamento del servizio prestato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'IFO, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle prestazioni effettuate con quelle effettivamente ordinate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali, nonché previa verifica della regolarità contributiva mediante DURC.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva alla esecuzione della prestazione attestata dal certificato periodico di regolare esecuzione ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine, il CIG, gli estremi della delibera di affidamento e il periodo a cui si riferisce la fattura medesima, in ossequio a quanto previsto

dall'All. A del D.M. 55/2013 in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, D.L. n. 89/2014, oltre che la descrizione accurata della prestazione.

In mancanza di tali adempimenti la fattura non verrà liquidata.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge, tramite mandato del Tesoriere dell'IFO o, qualora previsto nel contratto, ai sensi dell'accordo pagamenti Regione Lazio di cui al DCA n. 308 del 3 luglio 2015.

IFO può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), ivi compreso l'omesso smaltimento degli imballaggi. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse dai fornitori con sede in Italia nei confronti di IFO potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato Fatture Elettronico XML" attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportando il Codice Univoco Ufficio UFWFGB, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e i successivi decreti attuativi.

Art. 22 – Penali

Fatto salvo quanto eventualmente previsto nel contratto, l'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (misura della penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale) ex art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 in caso di:

- a. esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio
- b. ritardo nell'esecuzione del servizio
- c. ritardo nella prestazione di servizi richiesti in ripristino di quelli resi in maniera difforme da quanto previsto nel contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni a IFO nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di IFO ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.

Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o nella diffida ad adempiere, IFO, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti a IFO dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c). Le penali per inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza.

IFO potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto al fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, IFO, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti di IFO contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per IFO contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

IFO, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto ex art. 1454 codice civile.

IFO, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. in caso di frode nel servizio;
- b. in caso di gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- c. in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d. nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto;
- e. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
- f. in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica con conseguente escussione della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10 per cento dell'importo netto contrattuale (in ossequio a quanto previsto nelle linee guida n. 4 Anac);
- g. in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. in caso di cessione d'Azienda, trasformazione, fusione e scissione dei soggetti esecutori del contratto, di subappalto in assenza delle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dal D. L.gs. 50/2016 e smi;
- i. in caso di morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- l. in caso di violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- m. in caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione;

n. nel caso di ingiustificata sospensione del servizio o di cessione di tutto o parte del contratto o nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

o. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, nonché in caso di violazione di ulteriori obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto decreto.

p. in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013;

q. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

r. in caso di accertata violazione delle disposizioni antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad IFO il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da IFO rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluna delle ipotesi delittuose previste all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, che comportano l'esclusione di un operatore economico da procedure di appalto o concessione ovvero qualora i reati contestati tutelino beni giuridici oggetto del contratto d'appalto.

Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Art. 25 – Recesso unilaterale

IFO ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti interruzione di pubblico servizio né danno alcuno all'IFO.

In caso di recesso dell'IFO, al fornitore contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

IFO si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare a IFO, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del fornitore contraente dedicato/i.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato

Art. 27 – Tutela dati Privacy

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. IFO, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione

Pag. 14 a 17

di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto.

Art. 28 - Riserve dell'appaltatore

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di trasmettere, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'indirizzo pec abs@cert.ifo, nel termine di 10 giorni dall'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Le richieste devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione delle ragioni e la quantificazione non siano possibili al momento della trasmissione della richiesta di cui al comma precedente, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma, inviando le domande di indennità con indicazione specifica dell'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda all'indirizzo pec abs@cert.ifo.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Quando l'ammontare delle domande raggiunge il 15% dell'importo complessivo del contratto, può essere attivato su istanza dell'Appaltatore e previa valutazione di ammissibilità, tempestività e fondatezza delle richieste da parte del Committente, il procedimento di accordo bonario per la definizione delle richieste sino a quel momento trasmesse. Si applica l'art. 205 del d.lgs. 50/2016 nei limiti di quanto disposto dall'art. 206 d.lgs. 50/2016.

Sono escluse dal campo di operatività delle riserve le pretese dell'appaltatore estranee rispetto all'oggetto dell'appalto ovvero quelle connesse all'alea normale del contratto.

Il mancato rispetto della procedura indicata al presente articolo, comporta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere, sia in sede amministrativa sia contenziosa, le pretese che ad essi afferiscono.

Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della disciplina introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti", e si impegna quindi, nei confronti della Stazione Appaltante, al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole e delle procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, per tempo vigenti. In caso di violazione di tale previsione, resta inteso tra le parti che gli I.F.O. potranno ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

Art. 30 – Luogo di esecuzione e Foro competente

Il luogo di esecuzione del servizio è quello indicato negli atti di gara. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

In caso di mancata trasmissione del dato relativo al domicilio, per eventuali comunicazioni/notifiche si farà riferimento all'indirizzo pec, presente sul sito www.inipeec.gov.it, associato alla Società Fornitrice sulla base del C.F./P.I.

Fermo quanto previsto all'art. 28, in ordine alle riserve dell'appaltatore, le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il Committente, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Art. 31 – Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Ditta aggiudicataria e i IFO potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi telematici.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto ovvero rinvenibile all'interno del sito www.inipeec.gov.it.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto.

Art. 32 – Clausola finale

In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Capitolato Speciale o Lettera Invito prevale quanto disposto in questi ultimi due documenti.

Qualora il presente documento venisse tradotto anche in lingua diversa, in caso di discordanza o di incongruenza tra il testo italiano e la traduzione, prevarrà il testo italiano.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di servizi, di averne compreso la portata e gli effetti e, quindi, di accettarle totalmente, senza alcuna esclusione.

Data _____

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

Art. 6 – Rinnovo

Art. 7 – Proroga e proroga tecnica

Pag. **16** a **17**

- Art. 8 – Revisione dei prezzi
- Art. 9 – Estensione – Opzione
- Art. 11 – Esecuzione del contratto
- Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
- Art. 13 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo
- Art. 22 – Penali
- Art. 24 – Risoluzione del contratto
- Art. 25 – Recesso unilaterale
- Art. 28 – Riserve dell’appaltatore
- Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001
- Art. 30- Luogo di esecuzione e foro competente
- Art. 31 - Comunicazioni
- Art. 32 – Clausola finale

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica anche nell’ipotesi di unica sottoscrizione digitale del presente documento.

PROCEDURA APERTA

***PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO
SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI
SUPPORTO ALL’ASSISTENZA OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO
DI 24 MESI***

ALLEGATO 7

**MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

Spazio per l’apposizione del
Contrassegno telematico

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

Residente in _____ Prov.: _____ CAP _____

Via/Piazza _____ N. _____

IN QUALITÀ DI

- Persona fisica
- Procuratore speciale
- Legale rappresentante della Persona giuridica

DICHIARA

che, ad integrazione del documento “ _____ ”, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha:

IDENTIFICATIVO n. _____ e data
_____.

di essere a conoscenza che gli IFO potranno effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale e allegato sulla Piattaforma informatica,

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO, TECNICO SANITARIO, RIABILITATIVO E DEGLI OPERATORI TECNICI E DI SUPPORTO ALL’ASSISTENZA A LOTTO UNICO OCCORRENTE AGLI I.F.O. PER IL PERIODO DI 24 MESI.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 8.837.927,40

QUADRO ECONOMICO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 23 C. 15 E 16 DEL D. LGS. 50/2016

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A1 IMPORTO DELLA PRESTAZIONE	€ 8.837.927,40	
A2 OPZIONE RINNOVO	€ -	
A3 OPZIONE PROROGA	€ 2.209.481,85	
A4 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT b) D. LGS. 50/2016	€ -	
A5 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT d) D. LGS. 50/2016	€ -	
A6 OPZIONE EX ART. 106 C. 1 LETT e) D. LGS. 50/2016	€ -	
A7 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016	€ -	
A8 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 63 C. 5 D. LGS 50/2016	€ -	
A9 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IMPORTO DEL SERVIZIO)	€ -	
A10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (RINNOVO-PROROGA)	€ -	
TOTALE A IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 11.047.409,25	€ 11.047.409,25
B1 SPESE DI PUBBLICITA'	€ 4.098,36	
B2 CONTRIBUTO ANAC	€ 800,00	
B3 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113D. LGS. 50/2016 (calcolato su A1)	€ 108.663,04	
B4 COSTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ -	
B5 VERIFICA DI CONFORMITA'	€ -	
B6 SERVIZI STRUMENTALI	€ -	
B7 IVA SU A1 (5%)	€ 441.896,37	
B8 IVA DA A2 a A8 (5%)	€ 110.474,09	
B9 IVA B1 + DA B2 a B6 (22%)	€ 24.807,51	
TOTALE B IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 690.739,37	€ 690.739,37
TOTALE A+B		€ 11.738.148,62